

Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione

# Rapporto

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari



## **Rapporto**

sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari

Anno 2020

XII Legislatura

## **PRESENTAZIONE**

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla sedicesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2020.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare e di dare conto della quantità e della qualità della produzione legislativa e delle altre attività consiliari.

A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa in termini di qualità delle leggi e di loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, e dall'altro dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Il Rapporto 2020 prosegue sull'impostazione di fondo di quelli precedenti; pur in un'ottica di costante miglioramento, il mantenimento dell'impianto del documento consente una lettura delle linee di tendenza che si presentano nel corso del tempo, per evidenziare il loro andamento.

Come di consueto il Rapporto si apre con una nota di sintesi, che riporta i dati più rilevanti, messi a confronto con quelli dell'anno precedente.

Il Rapporto vuole rappresentare un contributo di conoscenza e divulgazione delle attività del Consiglio, rivolto ai consiglieri regionali, a quanti operano nelle sedi istituzionali e alla cittadinanza. Esso rappresenta infatti non solo un momento di riflessione su come si è operato, sulle criticità che si sono manifestate e sui miglioramenti da porre in essere per il futuro, ma anche un'importante occasione di confronto con la collettività, nell'ottica di un maggior coinvolgimento dei cittadini per migliorare i processi decisionali.

L'anno 2020 ha visto il Consiglio regionale impegnato nell'emanazione di svariate misure urgenti volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, approvate dall'Assemblea all'unanimità, e ha fatto registrare un lieve aumento della produzione legislativa rispetto all'anno precedente. Il numero di sedute d'Aula (74, di cui 72 in presenza) è sostanzialmente in linea con gli anni precedenti ed è aumentato quello delle sedute di Commissione.

Si confermano invece alcune tendenze già registrate negli anni precedenti, come la predominanza dell'iniziativa legislativa giuntale e la prevalenza dell'Aula quale sede di presentazione e approvazione degli emendamenti. Sul fronte dei rapporti con l'esecutivo, continua a migliorare la percentuale di evasione agli atti di sindacato

ispettivo, mentre rimane molto basso il tasso di riscontro agli atti di indirizzo. Situazioni di ritardo sono riscontrabili anche nella presentazione delle relazioni informative previste dalle clausole valutative.

A tale ultimo proposito, quale Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, mi preme sottolineare la rilevanza e la centralità del tema della valutazione degli effetti prodotti dalle leggi regionali, quale aspetto caratterizzante non solo l'attività del Consiglio, ma dell'intera azione regionale, anche sotto il profilo della valutazione della qualità della legislazione.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

Il Presidente del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione Roberto Cosolini

#### Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:

Presidente: Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Vicepresidente: Stefano Turchet (LEGA SALVINI - maggioranza)

Vicepresidente: Simona Liguori (CITTADINI - opposizione)

Segretario: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Alessandro Basso (FdI/AN - maggioranza)

Mauro Di Bert (PROGETTO FVG - maggioranza)

Franco Iacop (PD - opposizione)

Antonio Lippolis (LEGA SALVINI - maggioranza)

Franco Mattiussi (FI - maggioranza)

Massimo Moretuzzo (PATTO AUTONOMIA - opposizione)

## Sommario

	IOTA DI SINTESI	
1	- PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2020	8
	1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020	8
	1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2020	
	1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE	
	1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE	
	1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE	
	1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO	
	1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI	
	1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE	
	1.3.4 – POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI	
	1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NE	
	2020	
	1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI	
	1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA	
	1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE	
	1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI	
	1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO	
	1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA	
	1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA	
	1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI	
	1.4.9 - İSTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI	
	1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE	
	1.4.11 - ABROGAZIONI	
	1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA	
	1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE	
	1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO	
	1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE	
	1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE	
_	1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO	
2	- INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2020	
	2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA	
	2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE	
	2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO	
_	2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2020	
	- REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE	
	- RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTRO	
	4.1 - SINDACATO ISPETTIVO	
	4.2 - INDIRIZZO POLITICO	
	- PETIZIONI	
	S - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
	6.1 - COMMISSIONI	
	6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE	
	6.3 - ASSEMBLEA	
	6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI	124

7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFET	ITI DELLE
POLITICHE REGIONALI	126
8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE	130
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2020	137
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE	138
8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo di	ell'Unione
EUROPEA	139
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	145
9.2 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2020	
9.3 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2020.	155
9.4 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE	162
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2020	163
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2020 (siti	uazione a
31.12.2020)	
TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE	176

#### **NOTA DI SINTESI**

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2020 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale.

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

## La produzione legislativa

**Aumenta la produzione legislativa**, che passa dalle 25 leggi approvate nel 2019 alle 27 del 2020.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2020, le 27 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 33,4 provvedimenti.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, registra nel 2020 un incremento di 27 leggi. Si conferma il trend di crescita della produzione legislativa già visto negli anni precedenti (Paragrafo 1.4.11).

Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi approvate, diminuisce rispetto al 2019 il numero di articoli, da 618 a 513 (con un decremento del 17%), il numero di commi, da 2.898 a 2.092 (con un decremento del 28%) e il numero di caratteri, da 1.276.547 a 1.015.233 (con decremento del 20%) (Paragrafo 1.4.1).

L'iniziativa legislativa consiliare segna un calo: dalle 7 leggi approvate nel 2019 si passa a 3 leggi nel 2020; anche il valore percentuale, pari all'11% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2019 (28%) (Paragrafo 1.4.2).

Continuano a essere maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 78% del totale. L'iniziativa mista conta 3 provvedimenti mentre l'iniziativa popolare risulta assente.

Il macrosettore della Finanza pubblica risulta essere quello più interessato dalla produzione legislativa. In particolare, la produzione legislativa di iniziativa del Consiglio regionale è distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e attività produttive e dei Servizi alle persone e alla comunità. La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore, invece, nei settori della Finanza regionale e del Territorio, ambiente e infrastrutture, ma è presente anche negli altri settori (Paragrafo 1.4.3).

Il 63% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente (la maggior parte deriva da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale).

La gran parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute sia in Commissione sia in Assemblea (Paragrafo 1.4.5).

Con riferimento alla funzione emendativa, il 91% degli emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea (Paragrafo 1.4.6).

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate **di accoglimento delle proposte emendative** (100% in Commissione e 97,4% in Assemblea). La Maggioranza consiliare ottiene in Commissione l'approvazione del 92,9% degli emendamenti presentati, percentuale che in Assemblea scende all'81,5%. Per l'Opposizione l'approvazione riguarda lo 0% in Commissione e il 9,5% in Assemblea.

Rispetto all'anno precedente, nel 2020 è aumentata di poco la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (37% rispetto al 36% del 2019) e la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza (63%). (Paragrafo 1.4.7).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), rispetto all'anno 2019 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia alta e molto alta, che passano dal 20% del 2019 al 27% e si nota una diminuzione delle leggi collocate in fascia bassa e molto bassa, che passano dal 15% del 2019 al 9%. Rimane pressoché costante la percentuale delle leggi collocate nella fascia media (64% contro il 65% del 2019). (Paragrafo 1.4.16).

Nel 2020 è stata prevista l'istituzione di 4 nuovi organismi collegiali (Paragrafo 1.4.9).

## L'iniziativa legislativa

Aumenta, sia pur di poco, il numero dei progetti di legge presentati e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, contrariamente al 2019, l'iniziativa giuntale risulta prevalente, attestandosi al 62%, rispetto al 48% dell'anno precedente (Paragrafo 2.1).

L'iniziativa popolare è assente anche nel 2020.

## Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare sono nettamente prevalenti quelli dell'opposizione.

Il 56% dei progetti di legge presentati nel 2020 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 36% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte all'opposizione (62,5%), con una significativa inversione di tendenza rispetto al 2019 quando i provvedimenti giacenti erano per lo più ascrivibili alla

maggioranza (Paragrafo 2.4).

## I regolamenti dell'esecutivo

I regolamenti approvati sono stati 74, in calo rispetto al 2019, in cui erano stati approvati 92 regolamenti. (Paragrafo 3).

Il macrosettore maggiormente interessato dai Regolamenti è quello del Territorio, ambiente e infrastrutture.

Dei 74 regolamenti del 2020, 42 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, che pesa per il 73%, rispetto al 27% delle leggi.

## I rapporti tra legislativo ed esecutivo

**Aumenta il numero di atti di sindacato ispettivo presentati**: dai 375 del 2019 si passa a 493 (Paragrafo 4).

La distribuzione tra le diverse tipologie presenta alcune differenze con le risultanze del 2019: aumenta la percentuale delle interrogazioni a risposta scritta e quella delle interrogazioni a risposta immediata e diminuisce la percentuale di tutte le altre.

Lo strumento più utilizzato continua, comunque, a essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 98% sul complesso degli atti presentati, in aumento rispetto al 2019 (95%).

Dall'inizio dell'XII legislatura, il tasso di evasione complessivo al 28 febbraio 2021 è stato del 63%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione dell'88% in diminuzione rispetto al 2019 (93%).

**L'attività di indirizzo politico risulta in aumento** con 442 atti presentati, rispetto ai 406 del 2019.

Nel 2020 aumentano di poco le mozioni (89 presentate nel 2020, contro le 86 del 2019) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (351, rispetto ai 313 del 2019); rimane invariato il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (1) e diminuiscono i voti alle Camere e al Governo (1, rispetto ai 4 del 2019).

#### Le petizioni

Nel corso del 2020 sono state presentate 10 nuove petizioni; per 3 di esse è stato iniziato l'esame in Commissione. Nessuna petizione nel corso del 2020 ha concluso il proprio iter (Paragrafo 5).

La materia maggiormente coinvolta è la tutela dell'ambiente, con 5 petizioni, cui seguono la .tutela della salute con 4 petizioni e la viabilità con 1 petizione.

#### L'attività istituzionale

Diminuisce **l'attività dell'Assemblea**, sia in termini di sedute (74, contro le 78 del 2019), che di ore di lavoro (260, contro le 293 del 2019) (Paragrafo 6.3).

Rispetto **all'attività delle Commissioni**, nel 2020 sono aumentati il numero complessivo delle ore di attività (339 contro le 285 del 2019), il numero complessivo delle sedute (202 contro le 187 del 2019), il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (36 rispetto ai 30 del 2019), il numero complessivo dei soggetti auditi (276 rispetto ai 235 del 2019) e anche il numero dei pareri resi su atti della Giunta (37 contro i 23 del 2019); unico dato in diminuzione è quello relativo al numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (14 contro i 39 del 2019). (Paragrafo 6.1).

**Riguardo agli altri organi del Consiglio**, nel 2020 aumentano le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 contro le 0 sedute nel 2019); rimangono pressoché costanti le sedute della Conferenza dei Capigruppo (28 contro le 27 del 2019) e diminuiscono le sedute dell'Ufficio di Presidenza (18 sedute contro le 25 del 2019). Invariate le sedute della Giunta delle elezioni (2 sedute anche nel 2019) e non si è riunita, come nel 2019, la Giunta per il regolamento. Diminuiscono anche le sedute della Giunta per le nomine (4 rispetto alle 15 del 2019) (Paragrafo 6.4).

Aumenta nel 2020 il numero di **sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione** (11 sedute a fronte delle 9 del 2019) (Paragrafo 6.2).

## Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali

**Nel 2020 è stata approvata una nuova clausola valutativa** (a fronte di due nuove clausole inserite nel 2019) e, delle clausole vigenti, due sono state modificate.

Nel corso dell'anno sono pervenute al Consiglio regionale due relazioni informative previste da clausole valutative; una è stata esaminata dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, mentre l'altra, preceduta dall'audizione dell'Assessore competente nel 2020, è stata esaminata nel 2021 (Paragrafi 6.2 e 7).

## I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale

Nel 2020 il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del Programma di lavoro della neoinsediata Commissione Europea; nel corso dell'anno, a seguito degli sviluppi dovuti alla pandemia di COVID-19, la Commissione Europea ha emanato il Programma di lavoro adattato 2020, che è stato esaminato dal Consiglio regionale nel corso della Sessione europea 2020. Il Consiglio regionale ha deliberato con apposita risoluzione, ai sensi del regolamento interno, selezionando le iniziative del Programma di lavoro della CE di interesse regionale e ha impartito alla Giunta specifici indirizzi in materia di politiche europee.

Per il 2020 non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla L.R. 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo per

l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE, né in merito a procedure di infrazioni aperte.

La Regione ha nel frattempo dato attuazione in via provvedimentale alle modifiche intervenute ai sensi dei Regolamenti europei e alle Decisioni della Commissione europea per adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni (Paragrafo 8.3).

## La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale

Nel corso del 2020, su 27 leggi approvate, ne sono state impugnate 3: legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico); legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive) e legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) (Paragrafo 9).

Rispetto alla situazione media del contenzioso Stato-Regioni nel 2020, il Friuli Venezia Giulia ha visto impugnato l'11% delle leggi approvate, rispetto ad una media di impugnazioni di tutte le leggi regionali pari al 10,5%.

Nel corso del 2020 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 1 legge regionale.

## 1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2020

## 1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2020 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42

Anno	N. leggi
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25
2020	27

## Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2020

Leggi approvate	2.553
Leggi abrogate	1.302
Leggi vigenti	1.251

Media annua leggi approvate	45,2
-----------------------------	------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2020 sono state approvate 2.553 leggi, con una media di 45,2 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1.302 leggi. Le 1.251 leggi vigenti rappresentano il 49% delle leggi finora approvate.

Anno 2020 – La produzione legislativa delle Regioni/PA

REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA	LEGGI REGIONALI
Abruzzo	45
Basilicata	46
PA Bolzano	17
Calabria	37
Campania	51
Emilia-Romagna	14
Friuli Venezia Giulia	27
Lazio	26
Liguria	34
Lombardia	27
Marche	54
Molise	20
Piemonte	32
Puglia	36
Sardegna	35
Sicilia	36
Toscana	102
Trentino Alto Adige	6
PA Trento	17
Umbria	14
Valle d'Aosta	15
Veneto	43
Totale	734
Media per Regione	33,4


Rispetto alla produzione complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2020, come nel 2019, le 27 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sotto la media nazionale (pari a 33,4 provvedimenti per Regione/PA).

Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
l (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32,00	109	19	14,84
ll (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	58,80	264	30	10,20
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	68,60	247	96	27,99
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85,00	266	159	37,41
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	59,80	169	130	43,48
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	53,80	130	139	51,67
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34,40	48	124	72,09
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	26,80	31	103	76,87
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	28,55	19	119	86,23
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22,40	10	102	91,07
XI (13/05/2013 - 30/04/2018)	171	34,20	9	162	94,74
XII (22/05/2018 - 31/12/2020)	68	27,20	0	68	100,00
Totale	2.553	45,2	1.302	1.251	49,00

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

#### Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura. Il dato più consistente come detto si registra nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

## 1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2020

## 1.2.1 - Elenco delle leggi approvate

## Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1

Semplifica FVG 2020.

## Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2

Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste.

## Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3

Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4

Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura.

## Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5

Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

## Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6

Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio.

#### Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7

Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali.

#### Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8

Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico.

## Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive.

## Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10

Misure urgenti in materia di cultura e sport.

## Legge regionale 23 giugno 2020, n. 11

Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020. 29/2018. 2/2012 e 3/2015.

## Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12

Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema.

## Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13

Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale).

## Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14

Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009.

## Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

## Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019.

## Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17

Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).

## Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18

Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine.

## Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19

Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli

Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre.

## Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20

Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.

## Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

## Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22

Misure finanziarie intersettoriali.

## Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23

Misure finanziarie urgenti.

## Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24

Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

#### Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25

Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023.

#### Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26

Legge di stabilità 2021.

#### Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27

Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023.

## 1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

**Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 1** "Semplifica FVG 2020" (Approvata nella seduta del 30/01/2020)

Macrosettore: Ordinamento

istituzionale

Materia: Organi della Regione

## Iter legislativo

Progetto di legge n. Iniziativa	79 Giunta regionale
Commissione referente	ı
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Basso, Di Bert
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 9 articoli suddivisi in 3 capi, persegue la finalità della semplificazione e della riduzione degli oneri burocratici, nonché della comprensione, chiarezza e trasparenza del modo di operare dell'Amministrazione regionale nell'ottica di avvicinare il cittadino alle istituzioni. Più nel dettaglio la legge prevede nel capo I (Strumenti di semplificazione) l'istituzione di un Comitato permanente alla semplificazione con il compito di individuare le materie oggetto di semplificazione, di coordinare le relative attività amministrative. Nel capo II (Banche dati) è previsto l'avvio di un processo di standardizzazione degli atti e della documentazione, unitamente a una semplificazione delle procedure amministrative. Il capo III le disposizioni finali.

**Legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2** "Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste" (Approvata nella seduta del 03/02/2020)

<b>Macrosettore:</b> Territorio, ambiente e infrastrutture	Iter legislativo	
Materia: Opere pubbliche	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione	78 Giunta regionale IV 1
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	2
	Giorni iter formale	49
	Giorni iter effettivo	14
	Relatori di maggioranza Relatori di opposizione Impugnazione	Calligaris Honsell, Santoro no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 2/2020 intende porre l'attenzione sulla necessità di ampliare la struttura della Questura di Trieste con il potenziamento e miglioramento funzionale dell'Ufficio Immigrazione.

Vi è la necessità, come più volte segnalato dalla Questura, di una nuova struttura che possa alleggerire la presenza di persone all'interno dell'attuale edificio e che consenta lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione in spazi adeguati e sicuri.

La finalità del provvedimento è duplice: una legata alla sicurezza e la seconda volta a garantire spazi adeguati. La situazione attualmente non pare sostenibile, né per i cittadini né per gli agenti delle Forze dell'ordine, che si trovano ad operare in condizioni di potenziale insicurezza.

Con la legge regionale 2/2020 si persegue una soluzione volta ad evitare l'affollamento e le code che si vedono oggi, garantendo al contempo un servizio migliore ai cittadini che devono accedere ai servizi della Ouestura.

**Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3** "Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvata nella seduta dell'11/03/2020)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

Materia: Multimateria

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	84
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	2
Giorni iter effettivo	1
Relatori di maggioranza	Di Bert
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 3 autorizza l'Amministrazione regionale a effettuare interventi urgenti per far fronte ai danni sofferti dalle categorie economiche a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali interventi sono considerati aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto destinati a ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali.

Tra le misure adottate per le imprese coinvolte nella crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 vi sono la concessione di finanziamenti agevolati, la sospensione delle rate su fondi di rotazione, la previsione di garanzie fornite da Confidi, l'adozione di misure per manifestazioni turistiche e per consentire la formazione a distanza, oltreché la proroga dei termini per il versamento dell'IRAP.

La legge ha previsto, inoltre, che le attività del Consiglio regionale e della Giunta regionale si possano svolgere con modalità telematiche nel caso si verifichino eventi eccezionali che lo richiedano.

**Legge regionale 12 marzo 2020, n. 4** "Interventi volti alla conoscenza, alla diffusione e al ricordo del dramma delle foibe e dell'esodo istriano-fiumano-dalmata. Norme urgenti in materia di cultura"

(Approvata nella seduta del 19/02/2020)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	21	
Iniziativa	Consiliare	
Commissione referente	V	
Sedute di Commissione	2	
Commissione consultiva	no	
Audizioni	no	
Parere/Intesa Consiglio	no	
autonomie locali	110	
Sedute di Assemblea	3	
Giorni iter formale	499	
Giorni iter effettivo	373	
Relatori di maggioranza	Giacomelli	
Relatori di opposizione	Honsell	
Impugnazione	no	

## Finalità e contenuti essenziali

La legge ha la finalità di promuovere e sostenere attività dirette a diffondere e valorizzare il patrimonio storico, culturale, letterario e artistico della memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, tragedia nazionale per la brutale violazione dei principi di libertà e dei diritti umani.

La legge intende diffondere la conoscenza dei tragici eventi presso i giovani, prevedendo attività, rivolte a scuole, università ed enti locali della Regione, e un concorso annuale denominato "Foibe ed esodo: un Ricordo da non dimenticare", riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie, di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e dei corsi di istruzione e formazione presso gli istituti professionali di Stato e gli organismi di formazione accreditati del Friuli Venezia Giulia.

Il "Giorno del Ricordo" di ogni anno sarà commemorato con una manifestazione ufficiale nell'Aula del Consiglio regionale e, in concomitanza con la manifestazione, avverrà la cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso.

La commissione giudicatrice, presieduta dal presidente del Consiglio regionale, sarà composta da sei esperti designati dalle associazioni Lega Nazionale Trieste, Comitato

10 Febbraio, Istituto regionale per la cultura istriana-fiumana-dalmata, Associazione delle Comunità Istriane, Unione degli Istriani, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Al fine della valutazione dei progetti saranno individuate tre categorie in base ai gradi di istruzione, per ognuna delle quali saranno designati due progetti vincitori.

La legge prevede inoltre la revisione del regolamento in materia di finanziamento annuale delle attività di rilevanza regionale per la valorizzazione della memoria storica, svolte da associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede in Regione. Altre disposizioni urgenti in materia di cultura riguardano la conferma di contributi già concessi sul triennio 2017-2019 e un finanziamento per la sola annualità 2020 a favore dei Centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica.

**Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5** "Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Approvata nella seduta del 30/03/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
---------------------------------	------------------

Materia: Multimateria

Progetto di legge n.	85
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	31
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	5
Giorni iter effettivo	4
Relatori di maggioranza	-
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge mira a evitare che i ritardi e gli impedimenti causati dall'emergenza Coronavirus si ripercuotano sui procedimenti contributivi e amministrativi, inoltre interviene a sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

All'articolo 1 si prevede che l'Amministrazione regionale possa autorizzare l'erogazione, sino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati al 30 marzo entro trenta giorni dalla richiesta motivata del beneficiario.

Anche a sostegno dei progetti di attività di enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero la legge prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019

È prevista la sospensione dei termini e degli effetti degli atti amministrativi rilasciati dalla Regione in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, nonché la proroga di ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie dei titoli abilitativi edilizi in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19.

Per superare le difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono introdotte deroghe per consentire l'erogazione di contributi e forme di sostegno alle

fasce più deboli della popolazione, come le persone non autosufficienti; sono garantiti l'erogazione degli incentivi per i percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro delle persone disabili anche durante la sospensione di tali iter, nonché le agevolazioni per il sostegno delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie tramite il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine.

La legge reca inoltre deroghe a prescrizioni del regolamento sui requisiti per l'erogazione dei servizi essenziali di assistenza nelle residenze per anziani, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti od operatori affetti da COVID-19.

Riguardo alle elezioni per il rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020, si stabilisce che dovranno svolgersi in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre, invece nel periodo ordinario tra il 15 aprile e il 15 giugno; si stabilisce inoltre lo stesso periodo autunnale come regola generale valida per tutti i Comuni le cui elezioni degli organi siano avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario.

Si prevede inoltre l'estensione alle imprese artigiane dei contributi, anche in forma di credito di imposta, già previsti dalla legge regionale 3/2020 per le imprese dei settori ricettivo, turistico e del commercio, nonché l'intervento a sostegno delle aziende della Regione, prevedendo l'erogazione di contributi sulla base della sola presentazione della domanda e delegando ai Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane (CATA) e alle Imprese del terziario (CATT FVG) le funzioni amministrative riguardanti la concessione dei contributi.

La legge prevede l'attivazione di un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza COVID-19.

**Legge regionale 12 maggio 2020, n. 6** "Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio" (Approvata nella seduta del 05/05/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Multimateria	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione Impugnazione	86 Giunta regionale I 1 no no no 1 18 13 Bordin Cosolini, Honsell, Sergo no
	1	

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 15 articoli e da una parte tabellare, contiene sia alcune misure tecnico-contabili urgenti adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19, sia norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Le misure adottate, tutte finanziate senza utilizzare risorse nuove ma attraverso la rimodulazione di risorse già esistenti (cd. storni), sono, in particolare, le seguenti: l'articolo 1 che prevede un impinguamento del Fondo di riserva di 20 milioni di euro al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'emergenza; l'articolo 2 che posticipa di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) i termini per la presentazione delle domande legate alla realizzazione di programmi ed eventi organizzati dalla minoranza linguistica slovena; l'articolo 3 che prevede una sospensione delle rateizzazioni in materia di edilizia residenziale; gli articoli 4 e 5 che autorizzano la sospensione dei termini per il versamento di alcuni tributi regionali; l'articolo 6 che prevede una proroga del termine per l'approvazione dei piani

comunali di illuminazione scaduti; l'articolo 7 che autorizza la sospensione, per l'anno 2020, del termine di presentazione delle domande di contributo per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici sedi di imprese; l'articolo 8 che prevede, in ragione della loro finalità assistenziale, comunque la corresponsione degli incentivi motivazionali di cui alla legge regionale 5/2020, nonostante il periodo di sospensione dell'attività dovuto all'emergenza epidemiologica; l'articolo 9 che contiene degli interventi a sostegno delle famiglie e dei servizi educativi per la prima infanzia; l'articolo 10 che prevede alcune agevolazioni a favore delle famiglie per l'accesso ai servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità; l'articolo 11 che autorizza le riunioni in forma telematica di alcuni organi collegiali operanti in seno al Consiglio regionale; l'articolo 12 che stabilisce il riparto dello stanziamento, previsto nella legge di stabilità 2020, per degli interventi a favore dei corregionali all'estero; l'articolo 13 che riconosce, ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 118/2011, la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio e l'articolo 14 che contiene le norme finanziarie. L'articolo 15 prevede, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in ragione dell'urgenza.

**Legge regionale 14 maggio 2020, n. 7** "Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali" (Approvata nella seduta del 06/05/2020)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	83
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	31
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	69
Giorni iter effettivo	27
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	Honsell, Santoro
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale7/2020 si prefigge di creare uno strumento legislativo autonomo e settoriale, in grado di supportare i Comuni, da parte della Regione, per il rifacimento delle strade comunali, finanziando interventi che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture inerenti la viabilità appartenenti agli enti locali, mantenendone la qualità, alla manutenzione programmata delle stesse, finalizzata alla tutela del demanio comunale e al decoro del territorio, nonché a rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio, lungo tutte le reti stradali, con priorità alla sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

Con questo intervento legislativo si intende dotare le Amministrazioni comunali di uno strumento che consenta loro di fronteggiare le problematiche correlate alla manutenzione delle reti stradali comunali e fornire una risposta alle richieste che sovente sono state avanzate sul tema.

## **Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8** "Semplifica FVG 2020" (Approvata nella seduta del 13/05/2020)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

Materia: Territorio e urbanistica

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	89
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	1
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	51
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	13
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	sì

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 5 articoli, contiene delle misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico. In particolare: l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento che è quella di dettare disposizioni urgenti relative ai beni del demanio marittimo e idrico nel rispetto degli obblighi di compartecipazione agli obiettivi di finanza pubblica. L'articolo 2 dispone una proroga, a domanda del concessionario, fino al 31 dicembre 2033 della durata delle concessioni sui beni demaniali con finalità turistico-ricreativa e sportiva, di acquacoltura, diportistica e connesse attività cantieristiche. L'articolo 3 contiene una modifica alla legge regionale 10/2017 in materia di rateizzazione delle somme dovute per l'occupazione del bene demaniale rendendola possibile, su richiesta documentata del soggetto interessato, non solo nei casi di oggettiva difficoltà ma anche quando il debitore abbia contestato giudizialmente il credito mentre l'articolo 4 proroga i termini per il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali dovuti per l'annualità in corso fissandolo al 30 novembre 2020, indipendentemente dalla scadenza indicata nelle richieste di pagamento dell'ente concedente. L'articolo 5 prevede, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in ragione dell'urgenza.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9** "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive" (Approvata nella seduta del 13/05/2020)

<b>Macrosettore:</b> Ordinamento istituzionale	Iter legislativo	
<b>Materia:</b> Enti locali e decentramento	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	90 Giunta regionale V 1 sì no sì
	Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	3 13 7 Di Bert, Giacomelli, Tosolini Bidoli, Capozzella,
	Impugnazione	Honsell, Russo sì

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge reca importanti disposizioni a favore degli enti locali e degli operatori economici della Regione, maggiormente penalizzati dalla diffusione della pandemia COVID-19 e dal conseguente periodo di lockdown.

Tra gli articoli più significativi: l'articolo 1 interviene sulla legge regionale 21/2019, disponendo il differimento di alcuni termini previsti per la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna nella zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane, per l'approvazione dello statuto della Comunità collinare del Friuli, per gli adempimenti connessi alla trasformazione di Unioni in Comunità di montagna, per la stipulazione degli accordi tra le Unioni territoriali intercomunali (UTI) e i Comuni relativamente alla regolazione dei rapporti finanziari derivanti dal rientro in capo ai Comuni delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI ai sensi della lr 26/2014, termini

che non possono essere rispettati dagli enti locali a causa della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. L'articolo 2 reca disposizioni:

- in materia di incarichi di revisione economico finanziaria degli enti locali: si prevede la proroga degli incarichi di revisione economico-finanziaria di prossima scadenza, nonché la sospensione per un periodo congruo delle nuove nomine e delle procedure regionali di sorteggio;
- in materia di sanzioni sui vincoli di finanza pubblica: si prevede la disapplicazione;
- in materia di utilizzo del Fondo ordinario investimenti: si prevede la facoltà per i comuni, per l'anno 2020, di destinare le risorse di cui al fondo ordinario per gli investimenti anche per spese di parte corrente.

L'articolo 3 interviene a favore dei comuni che, per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID 19, adottano, con proprie deliberazioni, misure di riduzione o esenzione, con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI), e/o misure di riduzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Sono introdotte specifiche deroghe alla disciplina statale vigente per ciascun tributo: si afferma il principio in base al quale ogni comune che adotti le misure agevolative citate, è autorizzato a utilizzare, per mantenere gli equilibri di bilancio, anche risorse diverse da quelle espressamente indicate fino ad ora dalla legge statale. Si rende possibile la copertura del minor gettito o della minore entrata anche con le risorse derivanti dall'avanzo disponibile ed eventualmente con quelle provenienti da trasferimenti regionali quali, ad esempio, se non già impiegate, le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti, già erogate per l'anno 2020. Altra deroga è quella che permette l'adozione di questi atti deliberativi anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020. La normativa prevede il concorso finanziario regionale a favore dei comuni, introducendo la misura compensativa con cui la Regione, con risorse del proprio bilancio, intende ristorare parzialmente le minori entrate generate dalle misure di riduzione ed esenzione della TARI, limitatamente alle misure relative alle utenze non domestiche, e quelle generate dalle misure di riduzione della TOSAP o del COSAP.

Per fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza COVID 19, sono stanziati inoltre 28 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, nonché a favore degli esercenti arti e professioni.

L'articolo 4 prevede una deroga, nell'utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, ai vincoli percentuali previsti per le tipologie di spesa dall'articolo 10, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 18/2015.L'articolo 5 dispone che nell'ambito degli interventi conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19 i contributi pluriennali concessi dalla Regione a copertura delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali regionali con la Cassa depositi e prestiti e oggetto di rinegoziazione conservano la struttura precedente a detta rinegoziazione relativamente agli importi concessi, alla durata della concessione e alle scadenze di pagamento.

L'articolo 6 prevede che la Regione provveda al recupero a favore del bilancio regionale di parte delle risorse concertate, non impegnate dal beneficiario, previa manifestazione di volontà di restituzione da parte di questo.

L'articolo 7 prevede la disapplicazione, per il triennio 2020-2022, delle disposizioni regionali relative all'obiettivo di riduzione dello stock di debito previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 18/2015.

L'articolo 11 reca disposizioni per l'individuazione dei soggetti a cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

L'articolo 16 dispone la soppressione del Consorzio Innova FVG e autorizza la Regione a sottoscrivere l'aumento di capitale di Friuli Innovazione società consortile a responsabilità limitata, che sarà liberato in natura, per conto della Regione, da parte del Consorzio Innova FVG mediante conferimento del ramo d'azienda relativo alla gestione dei servizi a supporto della ricerca e dell'innovazione.

L'articolo 17 reca la disciplina per la riattivazione dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni in Friuli Venezia Giulia, nonché la prosecuzione delle attività dei centri residenziali per gravi e gravissimi e delle iniziative volte a favorire la domiciliarità.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 10** "Misure urgenti in materia di cultura e sport" (Approvata nella seduta del 14/05/2020)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

Materia: Beni e attività culturali

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	88
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	110
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	16
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	Honsell, lacop
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 18 maggio 2020, n 10 ha la finalità di contenere le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 nell'ambito dei settori della cultura e dello sport, tra i più colpiti dalla crisi epidemiologica, attraverso alcune misure urgenti, in attesa della ripresa di attività culturali e sportive dall'autunno.

Una misura impostante è fare salva l'entità degli incentivi concessi da disposizioni della legge regionale 16/2014 e di altre leggi in materia di attività culturali, nonché della legge regionale 8/2003 in materia di sport, senza la necessità di procedere ad una rideterminazione dell'incentivo, qualora il programma venga modificato a causa dei provvedimenti connessi all'emergenza. I beneficiari possono trattenere la parte del contributo eventualmente non rendicontato, a titolo di sovvenzione. Si prevede inoltre la cumulabilità di tale sovvenzione con ulteriori incentivi, indennizzi, comunque denominati, riconosciuti per le medesime finalità.

Viene prorogata una serie di termini: per la presentazione della rendicontazione e, in particolare, al 31 gennaio del 2021, i termini per l'avviso sui progetti educativi e didattici sulla Prima guerra mondiale, quelli previsti dalla legge per l'autonomia dei giovani (legge regionale 5/2012) e dall'avviso di promozione della cultura storica ed etnografica; si prorogano al 30 novembre 2020 i termini per le altre disposizioni sulle attività culturali,

per allineare le scadenze con le previsioni della legge regionale 5/2020.

Una disposizione prevede che alcuni soggetti (Associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati, FITA-UILT, UGF, ANBIMA, USCI, Università popolare di Trieste, Associazione Comuni Terremotati e Sindaci della Ricostruzione del Friuli) possano estendere la programmazione delle attività culturali anche oltre al termine previsto del 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.

Per gli enti locali formalmente associati all'ERT, ma le cui sale teatrali in proprietà non rientrano nel circuito ERT, in quanto le stagioni teatrali non sono organizzate o gestite dall'ERT, si dispone che possano presentare domanda per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali.

Viene introdotta nella legge regionale 16/2014 sulle attività culturali la disciplina inerente la promozione dell'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, promossa dall' Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste, attraverso specifici finanziamenti da definirsi in un'apposita convenzione di durata triennale.

In riferimento ai progetti triennali di attività culturali già attuate e che si svolgeranno nel corso del 2020 (anche qualora riferite ai progetti oggetto di finanziamento per il triennio 2017-2019), in conseguenza dei provvedimenti connessi all'emergenza epidemiologica, per la valutazione delle attività, propedeutica alla determinazione dell'entità di contributo per il 2021, si terrà conto delle modifiche che si ripercuoteranno sulle caratteristiche "qualitative" e "quantitative" dei progetti.

Alcune norme riguardano l'Art bonus riducendo, solo per 2020 e 2021, gli importi della misura minima del finanziamento dei progetti per poter accedere al contributo. Tra i progetti finanziabili è inserito anche "I favolosi ONU 17", in considerazione della valenza turistico-culturale del progetto, a cui la Regione aderisce.

Si prevede il sostegno dell'attività dei musei privati riconosciuti di interesse regionale con stanziamenti per il Museo Diocesano e le Gallerie del Tiepolo di Udine, il Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, il Museo "Carlo e Vera Wagner" di Trieste, il Museo Civico di Storia Naturale, il Museo Civico d'Arte di Pordenone, i Musei Storico-Artistici e i Musei Scientifici di Trieste, il Museo Friulano di Storia Naturale e i Civici Musei di Udine.

La legge contiene inoltre disposizioni in materia di sport: alcune consentono al CONI regionale la promozione dell'attività sportiva nelle scuole nel corso del 2020, utilizzando le risorse concesse nel 2019, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di formazione a distanza o piattaforme; altre disposizioni assicurano il mantenimento di contributi alle Associazioni sportive dilettantistiche, anticipazioni di contributi agli enti di promozione sportiva a carattere nazionale, operanti a livello regionale, la conferma di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche in caso di annullamento della manifestazione, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Importanti alcune norme di semplificazione introdotte nella legge regionale 16/2014 e

nella legge regionale 8/2003, per poter integrare documentazione mancante in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni legislative regionali in materia di cultura e di sport.

**Legge regionale 26 giugno 2020, n. 11** "Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015" (Approvata nella seduta del 12/06/2020)

<b>Macrosettore</b> : Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo	
<b>Materia:</b> Multimateria	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni	94 Giunta regionale II 1 no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo	1 11 7
	Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	Di Bert Bidoli, Bolzonello, Capozzella, Honsell
	Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 11/2020 si pone l'obiettivo di sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni intervengono sia aggiornando le misure già adottate con la legge regionale 3/2020, sia modificando leggi ancora precedenti. Gli interventi riguardano, tra l'altro, l'ampliamento dei contributi a fondo perduto previsti dall'articolo 6, comma 48, lettera a), della legge regionale 21/2002 (c.d. "contributi Legge Sabatini FVG"), oltre che misure per sostenere le imprese sia nell'innovazione di processo e di organizzazione, sia nella sicurezza nei luoghi di lavoro.

Viene istituito il T avolo permanente per il sistema produttivo regionale ed è costituito il Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi destinato all'attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie.

**Legge regionale 23 giugno 2020, n. 12** "Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema" (Approvata nella seduta del 12/06/2020)

<b>Macrosettore</b> : Sviluppo economico e attività produttive	Iter legislativo	
Materia: Industria	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione	95 Consiliare II 1
	Commissione consultiva	no
	Audizioni	no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	1
	Giorni iter formale	9
	Giorni iter effettivo	7
	Relatori di maggioranza	Bolzonello
	Relatori di opposizione	Di Bert, Spagnolo
	Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 12 è dedicata al sostegno del comparto degli eventi dal vivo e del cinema autorizzando l'Amministrazione regionale a sostenere l'allestimento di spazi pubblici all'aperto per ospitare spettacoli dal vivo con il rispetto delle misure di sicurezza per prevenire la diffusione della pandemia da COVID-19. Si prevede, inoltre, che il sistema creditizio adotti procedure e condizioni che consentono alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, operanti in regione, la cessione dei crediti di imposta a intermediari finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.

Legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 "Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, turismo, risorse agroalimentari, forestali, montagna, attività venatoria, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale, sanità e sociale, Terzo settore (Legge regionale multisettoriale)"

(Approvata nella seduta del 12/06/2020)

<b>Macrosettore:</b> Territorio, ambiente e infrastrutture	Iter legislativo	
<b>Materia:</b> Multimateria	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione	93 Giunta regionale I
	Commissione consultiva	Sì *
	Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no sì
	Sedute di Assemblea	8
	Giorni iter formale	24
	Giorni iter effettivo	18
	Relatori di maggioranza	Bordin, Nicoli, Sibau
	Relatori di opposizione	Honsell, Moretti, Sergo
	Impugnazione	no

<sup>\*</sup> Disegno di legge assegnato alla I Commissione ai sensi dell'art. 124 bis Reg.int. e alle Commissioni II, III, IV, V e VI per l'esame delle parti di competenza

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 116 articoli suddivisi in quindici capi, contiene nuove disposizioni o adeguamenti della normativa vigente che hanno la finalità di fronteggiare esigenze urgenti o criticità emerse sul territorio regionale a causa della crisi economica causata dall'epidemia da COVID-19. Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in capi suddivisi per settore d'intervento. In particolare: il capo I reca

disposizioni in materia di finanze; il capo II disposizioni in materia di patrimonio e demanio; il capo III in materia di funzione pubblica; il capo IV disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie; il capo V disposizioni in materia di cultura e sport; il capo VI disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità; il capo VII disposizioni in materia di turismo; il capo VIII disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, montagna e attività venatoria; il capo IX disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia; il capo X disposizioni in materia di ambiente e energia; il capo XI disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale; il capo XII disposizioni in materia di sanità; il capo XIII contiene disposizioni in materia di Terzo settore; il capo XIV disposizioni intersettoriali e, infine, il capo XV contiene le norme finanziarie e l'entrata in vigore del provvedimento prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Legge regionale 10 luglio 2020, n. 14** "Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009" (Approvata nella seduta del 01/07/2020)

Macrosettore:	Territorio,	ambiente
e infrastrutture		

## Materia: Territorio e urbanistica

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	96
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	19
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Honsell,
	Santoro
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 14/2020 è un testo di modifica a leggi regionali vigenti ed interviene nei settori del paesaggio, dell'edilizia e dell'urbanistica.

In materia di paesaggio disciplina la delega ai Comuni delle funzioni amministrative relative ad interventi soggetti a procedura autorizzatoria semplificata e al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con procedimento ordinario. Modifica, inoltre, la norma che disciplina le Commissioni locali per il paesaggio prevedendo la possibilità che, qualora alle stesse partecipino componenti esterni, agli stessi sia riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla seduta.

In materia di edilizia è prevista l'istituzione e la disciplina dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), nell'ottica di garantire una maggior semplificazione, trasparenza e accelerazione delle procedure. Sono ricomprese nell'attività edilizia libera gli interventi di difesa idrogeologica, idraulico-forestale e geologica previsti dalle leggi regionali di settore, che non costituiscono trasformazione territoriale e che vengono attuati da enti pubblici. Viene inoltre precisato l'ambito di applicazione di alcune misure di deroga di

cui al "piano casa" e viene ridefinito il computo delle superfici accessorie realizzate mediante l'applicazione delle misure di deroga del "piano casa". Infine, la legge regionale 14/2020 reca la disciplina transitoria relativa a strumenti attuativi comunali in itinere ed estende, sempre in via transitoria, i nuovi termini quinquennali di ultimazione dei lavori ai titoli abilitativi in corso di validità.

In materia di urbanistica viene introdotta la disciplina per le procedure di aggiornamento del Piano del governo del territorio.

**Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15** "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" (Approvata nella seduta del 30/07/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza	99 Giunta regionale I integrata 2 sì sì 6 30 24 Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
	Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 alloca più di 40 milioni di euro per fronteggiare la crisi economica causata dall'epidemia da Covid-19 destinandoli a interventi considerati strategici per il rilancio dell'economia regionale quali, tra i più rilevanti, il contributo per le assunzioni alle imprese che si traferiscono in regione, il sostegno alle famiglie, allo sport, in particolare al Festival olimpico della gioventù europea Eyof 2023, alla cultura, alle attività produttive, alla viabilità, al turismo e all'agricoltura. Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative alla quantificazione dell'avanzo finanziario, alle entrate, alle assegnazioni vincolate, ai mutui e

all'aggiornamento delle previsioni di cassa (con le allegate Tabelle da A2 ad A6). Gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le Tabelle da B a L allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 13 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate Tabelle M e N). L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 15 contiene la Nota integrativa (nell'allegata Tabella O), nonché l'Atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere. L'articolo 16 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).

**Legge regionale 6 ottobre 2020, n. 16** "Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2019" (Approvata nella seduta del 29/09/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo
---------------------------------	------------------

Materia: Bilancio

Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente	97 Giunta regionale I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	98
Giorni iter effettivo	15
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Honsell
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale di Rendiconto è costituita, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011, dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale. In particolare, il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, mentre il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale. Lo stato patrimoniale rappresenta infine la consistenza, al termine dell'esercizio di riferimento, del patrimonio della regionale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza della Regione stessa.

**Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17** "Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)" (Approvata nella seduta del 01/10/2020)

<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone e alla comunità	Iter legislativo	
Materia: Lavoro	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	105 Giunta regionale II 2 sì sì no 2 43 16 Budai, Di Bert Capozzella, Da
	Impugnazione	Giau, Honsell no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 17/2020 ha modificato la legge regionale 18/2005 in materia di lavoro con lo scopo di adeguarne il contenuto ai mutamenti intervenuti dal momento della sua adozione conservandone, però, l'impostazione e le finalità. Le disposizioni approvate hanno disciplinato temi quali la digitalizzazione, l'innovazione e il c.d. "lavoro agile". Al contempo si è previsto di valorizzare il comparto della formazione e quello dell'orientamento, di sostenere il "welfare aziendale" e di valorizzare la responsabilità sociale di impresa.

Sono state riviste le disposizioni relative ai servizi regionali per il lavoro con l'intento di affiancare ai soggetti accreditati e alla, già presente, rete di soggetti del territorio (rete regionale del lavoro), i Servizi pubblici per l'impiego regionali. Questi ultimi sono incentrati sul ruolo essenziale dei Centri per l'impiego e sono organizzati nell'ambito di un'unica direzione regionale per potenziare le sinergie tra lavoro, formazione, orientamento ed istruzione. Sono stati previsti interventi mirati per le persone

svantaggiate, tanto con riguardo ai percorsi formativi, quanto all'inserimento e al reinserimento delle medesime nel mondo del lavoro.

La legge regionale 27/2017 su formazione professionale e orientamento è stata modificata in alcuni punti per coordinarla con le novità introdotte nella legge regionale 18/2005.

Il testo presentato è stato integrato nel corso dei lavori d'Aula con l'introduzione di temi quali il superamento del divario retributivo tra uomini e donne, lo studio e la valutazione delle forme di lavoro agile e delle iniziative volte al benessere aziendale attraverso l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro. È stata, inoltre, potenziata la funzione di indirizzo politico del Consiglio regionale prevedendo il parere della Commissione consiliare competenti sul programma regionale in materia di lavoro e sui regolamenti.

**Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18** "Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine"

(Approvata nella seduta del 01/10/2020)

<b>Macrosettore:</b> Servizi alle persone	
e alla comunità	

Materia: Servizi sociali e assistenza

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	91, 11
Iniziativa	Mista
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	143
Giorni iter effettivo	134
Relatori di maggioranza	Dal Zovo, Honsell,
	Liguori, Moras,
	Piccin
Relatori di opposizione	Conficoni
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge introduce nel contesto della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, concernente la promozione dell'invecchiamento attivo, nuove disposizioni dirette e promuovere e sostenere interventi per il contrasto del fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale.

Le modifiche introdotte impegnano la Regione ad affrontare e contrastare il fenomeno della solitudine promuovendo la stesura di stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tale fenomeno.

Gli interventi sono rivolti all'intera popolazione del territorio regionale e in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio di esclusione, autoesclusione o marginalizzazione, con un'attenzione agli ultra sessantacinquenni, agli adulti e agli

adolescenti.

Sono previste azioni di contrasto alla solitudine negli ambienti di lavoro e negli ambienti scolastici e universitari, da realizzare sulla base di protocolli operativi stipulati in accordo con le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, con le istituzioni scolastiche e universitarie.

Al fine di prevenire processi di isolamento, la Regione viene impegnata a sostenere la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi d'incontro, di socializzazione e partecipazione.

Per favorire la massima partecipazione e diffusione alle iniziative di contrasto alla solitudine, in particolare tra gli adolescenti e gli adulti, viene promosso l'utilizzo consapevole delle tecnologie informatiche, in particolare mediante l'apertura di sportelli virtuali per l'assistenza psicologica, la creazione di forum on line vigilati e moderati da psicologi, la creazione di luoghi d'incontro virtuali (chat) vigilati e di bacheche virtuali vigilate ove inserire proposte di iniziative di socializzazione, l'iscrizione ad aggiornamenti informativi periodici (newsletter), nonché il sostegno a percorsi di formazione delle persone anziane per l'acquisizione di competenze informatiche di base, al fine di favorirne l'inserimento a distanza in contesti sociali e ridurne lo stato di solitudine.

La famiglia viene riconosciuta come risorsa fondamentale nelle politiche di contrasto alla solitudine, unitamente al Terzo settore, ai Comuni, alle aziende sanitarie, alle istituzioni scolastiche, le università, gli enti di ricerca e di formazione, le forze sociali, le associazioni di rappresentanza delle persone anziane, ivi comprese le Università delle LiberEtà e della Terza Età.

Gli interventi saranno realizzati nell'ambito del programma triennale e del piano annuale già previsti dalla legge regionale 22/2014, per la definizione delle misure di promozione dell'invecchiamento attivo.

La legge 22 prevede che il programma triennale e il piano annuale siano predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, con il concorso delle altre Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale, e approvati dalla Giunta regionale.

Le modifiche apportate alla legge 22 attribuiscono alla Direzione centrale salute il compito di definire, sulla base di un confronto preliminare con le altre Direzioni centrali e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida dirette a esplicitare gli strumenti da porre in essere per contrastare il fenomeno della solitudine e per promuovere l'invecchiamento attivo.

L'Assessore competente in materia di tutela della salute e politiche sociali dovrà relazionare annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente sull'attività svolta e i risultati conseguiti attraverso il piano annuale di intervento.

La legge n. 18 è la prima legge regionale in Italia che affronta in maniera specifica e organica il tema del contrasto alla solitudine.

**Legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19** "Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di Montagna Natisone e Torre" (Approvata nella seduta del 15/10/2020)

Macrosettore: Ordinamento

istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	108
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	21
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Turchet
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 19 reca le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane; la delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna hanno la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, favorendo, attraverso l'associazione tra i Comuni, la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento; la legge reca inoltre le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Natisone in Comunità.

Il procedimento per costituire due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane è indicato dettagliatamente, con diverse scadenze, sino al 1° luglio 2021 in cui gli enti saranno

operativi, subentrando alle UTI insistenti sul rispettivo territorio, che saranno sciolte di diritto dalla medesima data (comma 8). In particolare, il procedimento prevede l'istituzione ex lege delle due Comunità di montagna a decorrere dall'1 gennaio 2021 (comma 4) e la loro costituzione (comma 7) che decorre dall'approvazione del rispettivo statuto da parte dei consigli dei comuni interessati (30 aprile 2021) e delle conferenze dei sindaci dei Comuni partecipanti a ciascuna Comunità di montagna (15 maggio 2021), analogamente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019.

E' dettagliato anche il procedimento che devono seguire i Comuni dell'UTI del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre, che intendono partecipare alla trasformazione dell'UTI del Natisone in Comunità. Tali Comuni approvano lo statuto della Comunità, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, entro il 30 novembre 2020. L'Assemblea dell'UTI del Natisone, composta dei soli sindaci che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità, approva lo statuto della Comunità a maggioranza assoluta dei propri componenti. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone.

Viene quindi disposta l'abrogazione delle norme della legge regionale 21/2019 che indicavano una diversa disciplina per costituire un'ulteriore Comunità di montagna comprendente Comuni della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane.

**Legge regionale 6 novembre 2020, n. 20** "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo" (Approvata nella seduta del 28/10/2020)

Macrosettore: Ordinamento

istituzionale

**Materia:** Enti locali e decentramento

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	112
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	12
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Di Bert, Tosolini
Relatori di opposizione	Capozzella,
	Honsell, Russo
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 20 "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo" interviene in materia di finanza locale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, numero 1 bis), dello Statuto, dell'articolo 9 del D.Lgs. 9/1997 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" e del decreto legislativo 154/2019 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica" e in materia di coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della

#### Costituzione.

La legge reca modifiche alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, che disciplina la finanza locale del Friuli Venezia Giulia, conseguenti all'Accordo tra Stato e Regione sottoscritto il 25 febbraio 2019. In seguito a tale accordo e alle norme di attuazione, uno degli obiettivi strategici in materia di finanza locale assegnati alla Regione è quello di assicurare il coordinamento della finanza locale del Sistema integrato con l'attribuzione agli enti locali di specifici vincoli che si traducono in concorso finanziario e altri obblighi di finanza pubblica.

Già con la legge regionale 19/2019, il legislatore regionale è intervenuto specificando il ruolo della Regione che si traduce, in termini generali, nell'obbligo di definire il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

Alla Regione spetta il duplice compito di garante della tenuta dell'intero Sistema integrato e di propulsore nei confronti degli enti locali, rispettando l'autonomia decisionale degli enti locali, ma nel contempo garantendo l'esercizio responsabile delle funzioni che le spettano.

Con le modifiche alla legge regionale 18/2019 la legge regionale n. 20 interviene per definire anche gli ulteriori obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale, con l'obiettivo di semplificare la normativa di riferimento che, a causa dello stratificarsi nel tempo di disposizioni normative, ha reso difficoltoso l'operato degli enti locali, nonché di razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse pubbliche e favorire la sana gestione economico finanziaria degli enti medesimi.

Rimane confermato l'obiettivo di valenza costituzionale riguardante il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dalla normativa statale, a cui si aggiungono altri due obblighi: la sostenibilità del debito e la sostenibilità della spesa per il personale, che si traducono in vincoli alle voci di spesa che rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali, in quanto costituiscono la componente più rilevante nel determinare la rigidità dei bilanci: i costi per ammortamento di mutui e prestiti e la spesa di personale.

In relazione al costo correlato all'indebitamento, si consente agli enti locali la contrazione di debito per finanziare le opere pubbliche e quindi non è impedito in assoluto l'assunzione di mutui, ma tale possibilità è strettamente correlata alla capacità dell'ente di sostenerne il costo.

Riguardo al contenimento della spesa per il personale, con la modifica dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 si intende porre obiettivi chiari, definiti e misurabili che possano consentire maggiore autonomia agli enti, ma assegnando agli stessi una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

Per definire la sostenibilità del debito e della spesa di personale sono individuati degli indicatori e, con deliberazione di Giunta regionale, saranno definiti, per ogni indicatore, dei valori soglia differenziati per classe demografica.

La legge prevede inoltre la concertazione annuale delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

La Giunta regionale, con deliberazione adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, disciplinerà le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse finanziarie, determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

La legge sarà applicata a decorrere dall'1 gennaio 2021.

**Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21** "Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico" (Approvata nella seduta del 27/10/2020)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Risorse idriche e difesa del suolo

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	107, 98
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	sì
autonomie locali	21
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	21
Relatori di maggioranza	Turchet, Zanon
Relatori di opposizione	Bidoli, Conficoni,
	Honsell, Sergo
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale 21/2020 introduce in ambito regionale la disciplina per l'assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, intendendosi tali quelle con potenza superiore a 3.000 KW, attenendosi alle prescrizioni della normativa statale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 che definisce in maniera rigorosa e precisa i margini di intervento regionali.

Il Capo I è dedicato alle disposizioni di carattere generale cui la legge dà attuazione. Sono indicati: l'oggetto e le finalità, improntate alle disposizioni della normativa statale, il regime giuridico delle opere "bagnate" e di quelle "asciutte", il rapporto che il concessionario uscente è tenuto a redigere alla fine della concessione contenente la ricognizione delle opere e dei beni, la disciplina per le concessioni che interessino anche la Regione Veneto. È prevista la valutazione dell'uso idroelettrico demandata ad apposita deliberazione della Giunta regionale volta ad attestare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad uso diverso ed incompatibile con quello idroelettrico, ed è disciplinata la modalità di assegnazione delle concessioni che può estrinsecarsi in una delle tre forme di affidamento a operatori economici individuati all'esito di gare ad

evidenza pubblica, o a società a capitale misto pubblico-privato, di cui l'ente pubblico detiene almeno il 51 per cento, o a forme di partenariato previste dal codice degli appalti, nonché la durata delle concessioni stesse compresa tra venti e quaranta anni incrementabili fino ad un massimo di ulteriori dieci anni.

Il Capo II disciplina la procedura di assegnazione delle concessioni che si articola in varie fasi: l'indizione della procedura, la pubblicazione del bando di gara, la disciplina della presentazione delle domande e della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, la valutazione delle istanze medesime al fine di verificarne l'ammissibilità, la valutazione dei progetti e la previsione dell'eventuale partecipazione dei competenti Organi statali. In attuazione della norma statale sono altresì definiti gli obblighi e le limitazioni gestionali cui è subordinata l'ammissibilità dei progetti e sono definiti i miglioramenti energetici da conseguire attraverso interventi manutentivi o di modifica delle opere ed impianti. Sono altresì stabiliti gli obiettivi minimi da conseguire in termini di miglioramento e risanamento ambientale, le misure di compensazione ambientale e territoriale che non possono avere esclusivamente valenza economica e si prevede espressamente che nelle procedure siano previste le clausole sociali volte a promuovere la stabilità del personale impiegato. I concessionari sono inoltre tenuti a fornire gratuitamente alla Regione energia elettrica in KW per anno, ovvero, in alternativa, a corrispondere il contro valore monetario della cessione stessa.

Il Capo III disciplina le concessioni per quanto attiene il rilascio del provvedimento, da emettere entro novanta giorni dall'aggiudicazione, il canone di concessione costituito da una parte fissa e da una parte variabile e le garanzie finanziarie che l'aggiudicatario è tenuto a prestare per assicurare l'adempimento degli obblighi che gli fanno carico.

Il Capo IV introduce la clausola valutativa quale strumento indicatore importante per verificare l'efficacia dell'impianto legislativo e atta a consentire eventuali, futuri, interventi correttivi.

Il Titolo V è dedicato alle norme finanziarie, transitorie e finali. Sono introdotte le disposizioni finanziarie, le sanzioni ed il regime transitorio per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge o in scadenza entro il 31 luglio 2024. Abrogazioni, norma di rinvio dinamico ed entrata in vigore concludono il provvedimento.

**Legge regionale 6 novembre 2020, n. 22** "Misure finanziarie intersettoriali" (Approvata nella seduta del 29/10/2020)

<b>Macrosettore:</b> Territorio, ambiente e infrastrutture	Iter legislativo	
Materia: Multimateria	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione	111 Giunta regionale I 2
	Commissione consultiva Audizioni	sì no
	Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
	Sedute di Assemblea	3
	Giorni iter formale	16
	Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza Relatori di opposizione	8 Bordin, Di Bert Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare le risorse stanziate nel 2020 per adeguarle alle mutate esigenze di natura programmatoria e operativa connesse all'emergenza epidemiologica ed economica causata dal Covid-19. In tale ottica il provvedimento, che interessa diversi settori, adotta gli interventi legislativi ritenuti necessari per fronteggiare l'emergenza sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo economico. La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario mentre gli articoli dal 2 all'11 sono organizzati per settori d'intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovano, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori interessati al fine di riprogrammare l'utilizzo delle risorse disponibili. L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale. Gli articoli 13 e 14 sono le norme di chiusura

disponendo, rispettivamente, l'articolo 13 la copertura finanziaria per le nuove autorizzazioni di spesa previste per i diversi settori di intervento e l'allegazione del prospetto inerente alle spese programmate per gli investimenti finanziati con ricorso al debito mentre l'articolo 14 l'entrata in vigore.

**Legge regionale 30 novembre 2020, n. 23** "Misure finanziarie urgenti" (Approvata nella seduta del 25/11/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo	119 Giunta regionale I 1 no no 2 1
	Relatori di maggioranza Relatori di opposizione Impugnazione	Basso, Honsell - no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale, composta da 5 articoli e di una parte tabellare, contiene disposizioni necessarie per ottimizzare l'allocazione di risorse stanziate nel 2020 al fine di contrastare l'emergenza sanitaria e quella economica causate dal COVID 19. L'urgenza della legge sorge dalla necessità di un tempestivo intervento in favore della comunità regionale, nonché di rispettare il termine ultimo, previsto dall'articolo 51, comma 6, del decreto legislativo 118/2011, per poter approvare le variazioni di bilancio in corso d'anno. In particolare, l'articolo 1 mette a disposizione del sistema regionale nuove risorse, che derivano in parte da maggiori entrate e in parte da minori spese, destinandole a interventi di immediata operatività; l'articolo 2 sostiene delle iniziative di consolidamento delle attività economiche nel territorio regionale nella perdurante situazione di crisi derivante dall'emergenza epidemiologia da COVID-19 e posticipa al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione delle domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/2018 e finanziati con le risorse allocate sul bilancio regionale per l'anno 2020. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 4 contiene l'allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011, mentre l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nel BUR.

**Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24** "Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)"

(Approvata nella seduta del 24/11/2020)

**Macrosettore:** Servizi alla persona e alla comunità

**Materia:** Istruzione scolastica e universitaria

## Iter legislativo

Progetto di legge n.	113, 76
Iniziativa	Mista
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio	no
autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	27
Giorni iter effettivo	19
Relatori di maggioranza	Capozzella, Sibau,
	Turchet
Relatori di opposizione	Da Giau, Honsell
Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 24/2020 "Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)" interviene con l'intento di apportare modifiche finalizzate a creare una filiera del diritto allo studio, accentrando funzioni e responsabilità in un unico soggetto, adeguare e semplificare gli interventi in materia di diritto allo studio e ampliare l'offerta formativa a favore delle scuole.

L'obiettivo del miglioramento e adeguamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche prende in considerazione gli istituti del comodato gratuito dei libri di testo, con una maggiore attenzione alla digitalizzazione della didattica e alle specificità degli alunni con disabilità e la misura di sostegno al reddito a favore dei nuclei familiari con

figli a scuola, denominata Dote scuola, che riporta al suo interno l'assegno per l'acquisto dei libri di testo e del trasporto scolastico. Viene altresì introdotta una disciplina degli interventi in materia di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale.

**Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25** "Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023"

(Approvata nella seduta del 18/12/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza	116 Giunta regionale I integrata 2 sì sì 7 31 22 Basso, Bordin, Di
	Relatori di opposizione Impugnazione	Bert, Nicoli Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo sì *

<sup>\*</sup> Legge impugnata con ricorso N. 21, depositato il 9 marzo 2021 e pubblicato sulla G.U. del 21/4/2021

#### Finalità e contenuti essenziali

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2021 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive; l'articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 riguarda l'assetto del territorio, l'edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7

contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la sicurezza, le politiche dell'immigrazione, i corregionali all'estero e le lingue minoritarie; l'articolo 10 contiene norme attinenti la funzione pubblica; l'articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi e, infine, l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

# Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 "Legge di stabilità 2023"

(Approvata nella seduta del 18/12/2020)

Macrosettore: Finanza regionale	Iter legislativo	
Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa Commissione referente Sedute di Commissione Commissione consultiva Audizioni Parere/Intesa Consiglio autonomie locali Sedute di Assemblea Giorni iter formale Giorni iter effettivo Relatori di maggioranza	Giunta regionale I integrata  sì sì sì 6 31 22 Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
	Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
	Impugnazione	no

## Finalità e contenuti essenziali

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell'adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2021 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 investimenti per il rilancio; l'articolo 3 norme in materia di attività produttive; l'articolo 4 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 5 è dedicato alla tutela dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo

sostenibile; l'articolo 6 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 7 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 8 attiene a lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 9 contiene disposizioni su salute e politiche sociali; l'articolo 10 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla sicurezza, alle politiche dell'immigrazione, ai corregionali all'estero e alle lingue minoritarie; l'articolo 11 riguarda disposizioni in materia di funzione pubblica; l'articolo 12 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi; l'articolo 13 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 14 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 15 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 16 l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27** "Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023"

(Approvata nella seduta del 18/12/2020)

Macrosettore: Finanza regionale

Materia: Bilancio	Progetto di legge n. Iniziativa	118 Giunta regionale
	Commissione referente	lintegrata
	Sedute di Commissione	2
	Commissione consultiva	sì
	Audizioni	no

Iter legislativo

Parere/Intesa Consiglio
autonomie locali
Sedute di Assemblea 2
Giorni iter formale 31
Giorni iter effettivo 22

Relatori di maggioranza Basso, Bordin, Di Bert. Nicoli

Relatori di opposizione Centis, Cosolini,

Honsell,

Moretuzzo, Sergo

Impugnazione no

## Finalità e contenuti essenziali

Il bilancio di previsione 2021-2023 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dall'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni

delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

#### 1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE

## 1.3.1 - Politiche in materia di attività produttive e lavoro

Nell'ambito dell'ampio settore delle **attività produttive** i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'anno 2020 sono stati accomunati dalla necessità di far fronte alle conseguenze della pandemia da COVID- 19.

In particolare, la **legge regionale 12 marzo 2020, n. 3** (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha disposto a favore delle categorie economiche la concessione di finanziamenti agevolati, la sospensione delle rate su fondi di rotazione, la previsione di garanzie fornite da Confidi, l'adozione di misure per manifestazioni turistiche e per consentire la formazione a distanza, oltreché la proroga dei termini per il versamento dell'IRAP.

Successivi provvedimenti sono intervenuti per evitare che i ritardi e gli impedimenti causati dall'emergenza sanitaria si ripercuotessero sui procedimenti contributivi e amministrativi in corso oltre che per sostenere ulteriormente le famiglie, i lavoratori e le imprese. Si tratta della **legge regionale 1 aprile 2020, n. 5**, e della **legge regionale 18 maggio 2020, n. 9**, che ha stanziato 28 milioni di euro per l'anno 2020 a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, nonché a favore degli esercenti arti e professioni.

La **legge regionale 23 giugno 2020, n. 11**, oltre a sostenere le imprese nell'innovazione di processo e di organizzazione e nella sicurezza nei luoghi di lavoro, istituisce il "Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in crisi".

Un significativo intervento nell'ambito delle politiche legislative è stato effettuato in **materia di lavoro**. Con la **legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17** è stata modificata la normativa vigente (legge regionale 18/2005) al fine di adeguarne il contenuto ai mutamenti intervenuti dal momento della sua adozione, conservandone, però, l'impostazione e le finalità.

Le disposizioni approvate hanno disciplinato temi quali la digitalizzazione, l'innovazione e il c.d. "lavoro agile". Al contempo si è previsto di valorizzare il comparto della formazione e quello dell'orientamento, di sostenere il "welfare aziendale" e di valorizzare la responsabilità sociale di impresa.

Sono state riviste le disposizioni relative ai servizi regionali per il lavoro con l'intento di affiancare ai soggetti accreditati e alla, già presente, rete di soggetti del territorio (rete regionale del lavoro), i Servizi pubblici per l'impiego regionali. Questi ultimi sono incentrati sul ruolo essenziale dei Centri per l'impiego e sono organizzati nell'ambito di un'unica direzione regionale per potenziare le sinergie tra lavoro, formazione,

orientamento ed istruzione. Sono stati previsti interventi mirati per le persone svantaggiate, tanto con riguardo ai percorsi formativi, quanto all'inserimento e al reinserimento delle medesime nel mondo del lavoro.

## 1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

La particolarità dell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha inevitabilmente condizionato la produzione legislativa anche e soprattutto nei settori della salute e dei servizi sociali, imponendo nuove priorità indirizzate al contenimento e alla gestione della pandemia. Conseguentemente in questi settori l'attività legislativa si è caratterizzata per l'adozione di misure straordinarie e spesso di deroga della normativa vigente, nell'ambito di interventi legislativi il più delle volte multisettoriali, appositamente predisposti per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia nei diversi ambiti dell'ordinamento regionale.

Nei settori della salute e dei servizi sociali, i primi interventi in tal senso si sono avuti all'interno della **legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19),** dove si sono previste deroghe per l'accesso ai benefici riferiti ai percorsi di socializzazione e integrazione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 41/1996 e all'articolo 36 della legge regionale 18/2005, deroghe alla regolamentazione dell'accesso al Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), di cui all'articolo 41 della legge regionale 6/2006, e ancora la possibilità di deroga ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, di cui al DPReg 144/2015, previsti per l'esercizio delle attività assistenziali nelle residenze per anziani, ai fini del contenimento del contagio da COVID-19 (articoli 5, 6 e 7).

Con la legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive), all'articolo 17, è stata prevista l'adozione di un piano straordinario per la disabilità a protezione della salute dal contagio da COVID-19

Nella **legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale)**, al Capo XII, si è disposto un incremento di risorse nell'importo massimo di 2 milioni di euro per premialità da destinare nell'anno 2020 al personale dipendente del Servizio sanitario regionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sempre in relazione agli effetti dell'emergenza COVID, è stata disposta la proroga al 31 agosto 2021 del termine di adeguamento per sale da gioco e sale scommesse all'obbligo di rispetto della distanza da luoghi sensibili, stabilito dalla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate). Sono stati poi previsti degli adeguamenti di carattere tecnico alla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei

livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), riferiti in particolare all'organizzazione dell'assistenza medica primaria, al conferimento di incarichi a personale medico per lo svolgimento di attività assistenziali non garantibili con il personale dipendente, all'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.

Con la **legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022)**, all'articolo 8, comma 23, al fine di potenziare le azioni di contrasto alla vulnerabilità economica delle famiglie acuitasi anche a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si è introdotta una linea di finanziamento a favore della Fondazione "WELL FARE PORDENONE - Fondazione per il Microcredito e l'Innovazione Sociale", per la realizzazione di un progetto inerente la promozione di iniziative di microcredito e di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati esteso a tutto il territorio regionale.

Nell'ambito della **legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17**, recante "Disposizioni regionali in materia di lavoro", sono state tra l'altro aggiornate le disposizioni della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), concernenti l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Con la **legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18,** si è modificata la legge regionale 22/2014, concernente la promozione dell'invecchiamento attivo, introducendo nuove disposizioni dirette e promuovere e sostenere interventi per il contrasto del fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, socio-sanitaria, economica o culturale. Da rimarcare che la legge 18 è stata la prima legge regionale in Italia ad aver affrontato in maniera specifica e organica il tema del contrasto alla solitudine.

Nell'ambito della **legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali),** all'articolo 8, si è prevista una linea di contribuzione a favore delle strutture residenziali per anziani e per disabili finalizzata al rimborso delle spese connesse con le prestazioni sanitarie rese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Infine, nella **legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021)**, all'articolo 9, si è prevista l'estensione alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, del contributo giornaliero per l'abbattimento della retta di accoglienza in residenze per anziani non autosufficienti, previsto dall'art. 13 della legge regionale 10/1997, si è disposto l'aumento dell'importo dell'integrazione regionale della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto legge 112/2008, al fine di sostenere

la capacità di acquisto delle famiglie in difficoltà, e si è provveduto all'adeguamento della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17, recante "Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico", al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

## 1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture

Nel corso del 2020, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, sono state approvate le leggi n. 2, n. 7 e n. 14 che introducono interventi di modifica di discipline vigenti, e la legge regionale n. 21 volta a introdurre nell'ordinamento regionale una nuova disciplina organica di settore.

La legge regionale 14 febbraio 2020, n. 2 (Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi locali della Questura di Trieste), prevede l'ampliamento dei locali destinati all'espletamento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della Questura di Trieste per superare i problemi correlati all'affollamento e consentire un migliore servizio agli utenti. La legge regionale prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a sottoscrivere con le istituzioni coinvolte un accordo operativo finalizzato alla realizzazione, in un'area logisticamente adeguata, anche eventualmente messa a disposizione dall'Agenzia del demanio, di nuovi locali della Questura di Trieste da destinare all'Ufficio immigrazione di Trieste. L'accordo operativo definisce i criteri e le modalità di partecipazione dei soggetti firmatari alla realizzazione dell'intervento prevedendo, tra l'altro, che la Regione possa svolgere il ruolo di stazione appaltante.

La legge regionale 14 maggio 2020, n. 7 (Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali), finanzia gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale, di mantenere la qualità delle infrastrutture viarie comunali adeguata alle funzioni svolte, nonché di consentire una manutenzione programmata delle stesse finalizzata alla tutela del demanio comunale, al decoro e alla bellezza del territorio attraversato, al mantenimento del presidio delle frazioni e dei luoghi minori connessi dalla viabilità comunale. Gli interventi, di cui alla legge, hanno l'obiettivo di rendere omogenei i livelli di manutenzione delle pavimentazioni stradali, delle pertinenze, dei dispositivi associati all'esercizio lungo tutte le reti stradali, privilegiando la sistemazione dei tratti degradati e dissestati.

La legge regionale 10 luglio 2020, n. 14 (Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009), è una norma di modifica della legislazione vigente in materia di paesaggio, urbanistica, ed edilizia. Per quanto attiene gli aspetti paesaggistici viene ridisciplinata la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale e la partecipazione alle Commissioni locali per il paesaggio. In materia di edilizia viene istituito e disciplinato lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE), sono modificate le fattispecie ricomprese nell'attività edilizia libera e viene inoltre precisato l'ambito di applicazione di alcune misure di deroga di cui al "piano casa". Infine, la legge regionale reca la disciplina transitoria relativa a strumenti attuativi comunali in itinere ed estende, sempre in via transitoria, i nuovi termini quinquennali di ultimazione dei lavori ai titoli abilitativi in corso di validità. In materia di urbanistica viene introdotta la disciplina per le procedure di aggiornamento del Piano del governo del territorio.

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), introduce una disciplina organica in materia di assegnazione delle concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, intendendosi tali quelle con potenza superiore a 3.000 KW, attenendosi alle prescrizioni della normativa statale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 che definisce in maniera rigorosa e precisa i margini di intervento regionali. Disciplina le concessioni per quanto attiene il rilascio del provvedimento e definisce le disposizioni di carattere generale cui la legge dà attuazione ed è disciplinata la procedura di assegnazione delle concessioni che si articola in varie fasi: l'indizione della procedura, la pubblicazione del bando di gara, la disciplina della presentazione delle domande e della relativa documentazione tecnica, amministrativa ed economico finanziaria, la valutazione delle istanze medesime al fine di verificarne l'ammissibilità, la valutazione del progetti e la previsione dell'eventuale partecipazione alla dei competenti Organi statali.

#### 1.3.4 – Politiche in materia di autonomie locali

Nel 2020 è proseguita la riforma degli enti locali con la nascita degli Enti di Decentramento Regionali (EDR), previsti dalla legge regionale n. 21 del 2019, quali strumenti prodromici alla ricostituzione di enti di area vasta, presso i quali riallocare le funzioni sovra territoriali già esercitate dalle soppresse Province, nelle more dell'adozione dei necessari strumenti legislativi. Dopo il trasferimento della competenza sull'edilizia scolastica di secondo grado, la Regione intende devolvere agli EDR altre competenze, come quelle sulla ex viabilità provinciale. Accanto al rafforzamento degli EDR, si prevede il consolidamento delle Comunità, costituite volontariamente fra Comuni di norma contermini, senza alcun vincolo geografico o dimensionale, né alcuna prestabilita individuazione delle funzioni e/o servizi comunali da gestire in forma associata, e delle Comunità di montagna, che dal 1º gennaio 2021 subentreranno nelle funzioni, patrimonio e rapporti giuridici pendenti già facenti capo alle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla legge regionale n. 33 del 2002.

La Regione persegue l'obiettivo di creare un sistema Regione – Autonomie locali volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale. La riforma si sviluppa nel contesto di un sistema degli enti locali che potrà godere di una maggiore autonomia grazie alla riforma della finanza locale prevista dalla legge regionale n. 20 del 2020, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che troverà la sua applicazione a partire dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 1 (Modifiche alla legge regionale 21/2019) della legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 "Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive" interviene sulla legge regionale 21/2019, disponendo il differimento di alcuni termini previsti per la costituzione di un'ulteriore Comunità di montagna nella zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti friulane, per l'approvazione dello statuto della Comunità collinare del Friuli, per gli adempimenti connessi alla trasformazione di Unioni in Comunità di montagna, per la stipulazione degli accordi tra le Unioni territoriali intercomunali (UTI) e i Comuni relativamente alla regolazione dei rapporti finanziari derivanti dal rientro in capo ai Comuni delle funzioni comunali già esercitate dalle UTI ai sensi della lr 26/2014, termini che non possono essere rispettati dagli enti locali a causa della situazione emergenziale derivante dal COVID-19. Viene inoltre introdotto l'articolo 29 bis nella legge regionale 21/2019 recante disposizioni per la liquidazione delle UTI che esercitano le funzioni delle soppresse Province, stabilendo, tra l'altro, che i beni immobili di proprietà di tali UTI sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono.

La **legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19** "Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per

la Comunità di montagna Natisone e Torre", reca le modalità per la costituzione di due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane; la delimitazione geografica e la dimensione territoriale delle due Comunità di montagna hanno la finalità di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, favorendo, attraverso l'associazione tra i Comuni, la partecipazione delle comunità locali alle politiche di sviluppo e il decentramento; la legge reca inoltre le modalità per semplificare il processo di trasformazione relativo alla Comunità di montagna Natisone e Torre e per consentire la trasformazione dell'Unione territoriale intercomunale (UTI) del Natisone in Comunità.

Il procedimento per costituire due Comunità di montagna nell'ambito della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane è indicato dettagliatamente, con diverse scadenze, sino al 1° luglio 2021, data in cui gli enti saranno operativi, subentrando alle UTI insistenti sul rispettivo territorio, che saranno sciolte di diritto dalla medesima data. In particolare, il procedimento prevede l'istituzione ex lege delle due Comunità di montagna a decorrere dall'1 gennaio 2021 e la loro costituzione che decorre dall'approvazione del rispettivo statuto da parte dei consigli dei comuni interessati (30 aprile 2021) e delle conferenze dei sindaci dei Comuni partecipanti a ciascuna Comunità di montagna (15 maggio 2021), analogamente a quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 21/2019.

È dettagliato anche il procedimento che devono seguire i Comuni dell'UTI del Natisone, non inclusi nella costituenda Comunità di montagna Natisone e Torre, che intendono partecipare alla trasformazione dell'UTI del Natisone in Comunità. A decorrere dall'1 gennaio 2021 l'Unione è trasformata in Comunità e quest'ultima subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione del Natisone.

Viene quindi disposta l'abrogazione delle norme della legge regionale 21/2019 che indicavano una diversa disciplina per costituire un'ulteriore Comunità di montagna comprendente Comuni della zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane.

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 "Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo" interviene in materia di finanza locale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva spettante alla Regione, ai sensi dell'articolo 4, numero 1 bis), dello Statuto, dell'articolo 9 del D.Lgs. 9/1997 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni" e del decreto legislativo 154/2019 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica" e in materia di coordinamento della finanza pubblica, di competenza legislativa concorrente, ai sensi

dell'articolo 117 della Costituzione.

La legge reca modifiche alla legge regionale n. 18 sulla finanza locale del Friuli Venezia Giulia, conseguenti all'Accordo tra Stato e Regione sottoscritto il 25 febbraio 2019. In seguito a tale accordo e alle norme di attuazione, uno degli obiettivi strategici in materia di finanza locale assegnati alla Regione è quello di assicurare il coordinamento della finanza locale del Sistema integrato con l'attribuzione agli enti locali di specifici vincoli che si traducono in concorso finanziario e altri obblighi di finanza pubblica.

Già con la legge regionale 19/2019, il legislatore regionale è intervenuto specificando il ruolo della Regione che si traduce, in termini generali, nell'obbligo di definire il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche.

Alla Regione spetta il duplice compito di garante della tenuta dell'intero Sistema integrato e di propulsore nei confronti degli enti locali, rispettando l'autonomia decisionale degli enti locali, ma nel contempo garantendo l'esercizio responsabile delle funzioni che le spettano.

Con le modifiche alla legge regionale 18/2019 la legge regionale n. 20 interviene per definire anche gli ulteriori obblighi di finanza pubblica a carico degli enti locali della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale, con l'obiettivo di semplificare la normativa di riferimento che, a causa dello stratificarsi nel tempo di disposizioni normative, ha reso difficoltoso l'operato degli enti locali, nonché di razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse pubbliche e favorire la sana gestione economico finanziaria degli enti medesimi.

Rimane confermato l'obiettivo di valenza costituzionale riguardante il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dalla normativa statale, a cui si aggiungono altri due obblighi: la sostenibilità del debito e la sostenibilità della spesa per il personale, che si traducono in vincoli alle voci di spesa che rappresentano una componente fondamentale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri gestionali, in quanto costituiscono la componente più rilevante nel determinare la rigidità dei bilanci: i costi per ammortamento di mutui e prestiti e la spesa di personale.

In relazione al costo correlato all'indebitamento, si consente agli enti locali la contrazione di debito per finanziare le opere pubbliche e quindi non è impedito in assoluto l'assunzione di mutui, ma tale possibilità è strettamente correlata alla capacità dell'ente di sostenerne il costo.

Riguardo al contenimento della spesa per il personale, con la modifica dell'articolo 22 della legge regionale 18/2015 si intende porre obiettivi chiari, definiti e misurabili che possano consentire maggiore autonomia agli enti, ma assegnando agli stessi una maggiore responsabilità nella gestione delle risorse.

Per definire la sostenibilità del debito e della spesa di personale sono individuati degli

indicatori e, con deliberazione di Giunta regionale, saranno definiti, per ogni indicatore, dei valori soglia differenziati per classe demografica.

La legge prevede inoltre la concertazione annuale delle politiche di sviluppo del Sistema integrato Regione-Autonomie locali, per favorirne il coordinamento e per promuovere un sistema di governance tra le amministrazioni locali mediante il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale e di interesse strategico regionale. La concertazione per lo sviluppo dei territori si svolge tra la Regione, i Comuni in forma singola o associata, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli.

La Giunta regionale, con deliberazione adottata previo parere del Consiglio delle autonomie locali, disciplinerà le procedure della concertazione, le tipologie di quote del fondo e le tipologie di interventi finanziabili con tali quote, le modalità di presentazione delle proposte di investimento da parte degli enti locali, nonché ogni altra previsione funzionale al riparto e alla gestione delle risorse finanziarie, determinate annualmente nell'ambito della legge regionale di stabilità.

# 1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2020

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2020.

## 1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

Anno 2020 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	27	3	21	3
Articoli	513	17	404	93
Commi	2.092	55	1.862	175
Caratteri	1.015.233	22.991	893.182	99.060

Il 2020 ha visto l'approvazione di 27 leggi contro le 25 del 2019.

Nel confronto con il 2019 i dati dimensionali della produzione legislativa registrano tuttavia valori in moderato decremento rispetto a tutti gli indicatori dimensionali presi in considerazione: numero di articoli (da 618 a 513, con un decremento del 17%), numero di commi (da 2.898 a 2.092, con un decremento del 28%) e numero di caratteri (da 1.276.547 a 1.015.233, con un decremento del 20%).

Anno 2020 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	19
N. medio commi per legge	77
N. medio caratteri per legge	37.601
N. medio commi per articolo	4,1
N. medio caratteri per comma	485

Rispetto al 2019 il numero medio di articoli per legge scende da 25 a 19, diminuiscono anche le dimensioni medie di commi e caratteri (il numero medio di commi passa da 116 a 77 e il numero medio di caratteri da 51.062 a 37.601).

Scende da 4,7 a 4,1 il numero medio di commi per articolo e sale invece leggermente il numero medio di caratteri per comma, che passa da 440 a 485.

## 1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	21	78
Consiglio	3	11
Mista	3	11
Popolare	-	-
Totale	27	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntale.

Il 2020 registra una diminuzione delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 7 leggi del 2019 si passa a 3 leggi; anche il valore percentuale, pari all' 11% del totale, è inferiore a quello registrato nel 2019 (28%).

Anche nel 2020 sono maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 78% del totale, che comunque, rispetto al 2019, crescono in valore percentuale (72%). L'iniziativa mista è presente nella misura dell'11% mentre l'iniziativa popolare risulta assente.

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	Maggioranza	2	67
	Opposizione	1	33
	Trasversale	-	-
	Comune	-	-
	Totale	3	100

#### Si intendono:

- di iniziativa <u>trasversale</u>, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa <u>comune</u>, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

Aumenta la percentuale delle leggi approvate di iniziativa della maggioranza: dal 43% del 2019 al 67% del 2020.

È stata approvata una legge di iniziativa dell'opposizione, mentre risulta assente l'iniziativa trasversale.

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. leggi	%
Monogruppo	2	67
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	1	33
Trasversale	-	-
Comune	-	-
Totale	3	100

L'iniziativa di coalizione riporta un dato percentuale in aumento rispetto al 2019 (dal 14% al 33%), così come l'iniziativa di monogruppo (passa dal 29% al 67%).

.

#### 1.4.3 - Macrosettori e materie

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	1	3	-	4	15
B - sviluppo economico e attività produttive	1	2	-	3	11
C - territorio, ambiente e infrastrutture	-	6	1	7	26
D - servizi alle persone e alla comunità	1	2	2	5	18
E - finanza regionale	-	8	-	8	30
Totale	3	21	3	27	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nel 2020 il macrosettore della finanza regionale risulta il più interessato dalla produzione legislativa con 8 leggi approvate e un peso del 30% sulla produzione totale: nel 2019 le leggi in questo macrosettore erano state 6 (con un peso del 24% sul totale). Segue il settore del Territorio, ambiente e infrastrutture con 7 leggi approvate e un peso del 26% sulla produzione totale: nel 2019 le leggi in questo macrosettore erano state 3 (con un peso del 12% sul totale).

Tra i rimanenti macrosettori, rispetto al 2019, si registra un aumento della produzione legislativa nel settore dello Sviluppo economico e attività produttive, mentre nei settori dei Servizi alle persone e alla comunità e dell'ordinamento istituzionale si registra una diminuzione del numero di leggi.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è distribuita tra i macrosettori dell'Ordinamento istituzionale, dello Sviluppo economico e attività produttive e dei Servizi alle persone e alla comunità.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori della Finanza regionale, macrosettore che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto) e del Territorio, ambiente e infrastrutture.

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


	Macrosettore	Materia		Macrosettore Materia		Iniziativa	Leggi
Α	ORDINAMENTO	A1	Organi della regione	Giunta	1		
	ISTITUZIONALE	A5	Enti locali e decentramento	Giunta	2		
				Consiglio	1		
В	SVILUPPO	Вз	Industria	Consiglio	1		
	ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	B13	Multimateria	Giunta	2		
C	TERRITORIO	C1	Territorio e urbanistica	Giunta	3		
	AMBIENTE E	C4	Opere pubbliche	Giunta	1		
	INFRASTRUTTURE	Сз	Risorse idriche e difesa del suolo	Mista	1		
		C9	Multimateria	Giunta	2		
D	SERVIZI ALLE	Dз	Servizi sociali e assistenza	Mista	1		
	PERSONE E ALLA	D4	Istruzione	Mista	1		
	COMUNITÀ	D6	Lavoro	Giunta	1		
		Do	Dani a akkirikà arrikuwali	Giunta	1		
		D8	Beni e attività culturali	Consiglio	1		
Е	FINANZA	E1	Bilancio	Giunta	6		
	REGIONALE	E4	Multimateria	Giunta	2		

Nell'anno 2020 il maggior numero di interventi ha riguardato le materie Bilancio, con 6 provvedimenti della Giunta, e Territorio e urbanistica, con 3 provvedimenti della Giunta.

#### 1.4.4 - Commissioni referenti

#### Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
l e l'integrata Finanza patrimonio regionale e PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	6+5 int
 SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	4
 SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	1
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	4
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	6
VI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	1



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La l Commissione ha approvato il maggior numero di leggi: 11, pari al 40% del totale.

Seguono la V Commissione, che ha approvato 6 leggi, la IV Commissione e la II Commissione con 4 leggi ciascuna, la III Commissione e la VI Commissione con 1 provvedimento ciascuna.

Rispetto al 2019 aumenta il numero di leggi approvate dalla I Commissione (da 7 a 11), dalla II Commissione (da 2 a 4) e dalla IV Commissione da (3 a 4). Diminuisce il numero delle leggi approvate dalla V Commissione (da 9 a 6) e dalla VI Commissione (da 3 a 1).

#### 1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2020- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

		eggi siglio		eggi ınta		ggi di ⁄a mista		plessivo ggi
Classi di ampiezza in giorni	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	lter effettivo	lter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	2	2	14	21	1	2	17	25
da 31 a 90	\	\	6	\	1	1	7	١
da 91 a 180	\	\	1	\	1	1	2	1
da 181 a 360	\	\	\	\	١	\	١	\
oltre 360	1	1	\	\	١	\	1	1
Totale	3	3	21	21	3	3	27	27

#### Si intende per:

- <u>iter formale</u>, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- <u>iter effettivo</u>, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel corso del 2020 la durata media dell'iter formale dei progetti di legge è stata di circa 47 giorni, mentre è di circa 30 giorni la durata media dell'iter effettivo.

Si è concluso entro 30 giorni l'iter formale di 17 progetti di legge su 27 (quasi il 63% del totale). Analogo risultato è stato raggiunto nel 2019 con il 68% dei progetti di legge approvati in 30 giorni.

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa il 67% è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni e un ulteriore 29%, comunque, entro 90 giorni. Le percentuali nel 2019 sono state rispettivamente dell'83% e del 17%.

La durata dell'iter (sia formale, sia effettivo) dei progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale è stata caratterizzata da una "polarizzazione" dei tempi in quanto due progetti di legge sono stati approvati in meno di 30 giorni, mentre uno è stato approvato in un tempo maggiore di 360 giorni. Si conferma, comunque, una maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

Anno 2020 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea

Classi numeriche di sedute	Commissione: leggi/sedute	Assemblea: leggi/sedute
0	\	\
da 1 a 2	24	20
da 3 a 4	3	3
da 5 a 6	0	2
oltre 6	0	2

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2020 (analogamente a quanto accaduto nel 2019) tanto le Commissioni quanto l'Assemblea hanno approvato gran parte dei progetti di legge destinando non più di 2 sedute.

Anno 2020 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea

Classi numeriche di ore	Commissione: leggi/ore	Assemblea: leggi/ore
0	\	\
da 1 a 5	23	17
da 6 a 10	2	6
da 11 a 20	2	1
oltre 20	0	3

Nel 2020 la percentuale dei progetti di legge che le Commissioni hanno esaminato dedicando al massimo 5 ore e pari all'85% e sale, dunque, rispetto a quella del 2019 che è risultata pari al 76%.

La percentuale dei progetti di legge che nel 2020 l'Assemblea ha esaminato dedicando al massimo 5 ore è pari al 63%, analoga a quella registrata nel 2019 che è risultata pari al 64%.

Anno 2020 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea

Media sedute Commissione/legge	1,63
Media sedute Assemblea/legge	2,44
Media ore Commissione/legge	3,52
Media ore Assemblea/legge	7

L'esame in Commissione nel 2020 ha richiesto in media 1,63 sedute per l'esame dei progetti di legge con un risultato che si scosta leggermente da quello registrato nel 2019 (2 sedute).

L'esame in Assemblea ha richiesto in media un po' più di 2 sedute: il valore di 2,44 sedute è pari a quello riscontrato nel 2019.

L'iter di esame dei provvedimenti in Commissione è durato in media 3,52 ore, valore inferiore a quello verificato nel 2019, pari a 4,48 ore.

La durata media dell'iter in Assemblea è stata di 7 ore, inferiore rispetto a quella del 2019 pari a circa 8 ore.

Anche nel 2020, analogamente ai due anni precedenti, la durata media dei lavori di Commissione (misurata in ore/legge) è decisamente inferiore alla durata in Assemblea (pari al doppio).


#### 1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

Anno 2020 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
Approvati	91	381	472
Respinti o ritirati	13	688	701
Totale presentati	104	1.069	1.173

Anche nel 2020 si conferma la tendenza dei titolari dell'iniziativa legislativa a presentare gli emendamenti in Aula piuttosto che nelle Commissioni: si tratta, infatti, del 91% del totale degli emendamenti relativi ai progetti di legge approvati. Tale percentuale è ulteriormente aumentata rispetto a quella registrata nel 2019 (85%).

Anno 2020- Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Nel 2020 l'87,5% degli emendamenti presentati in Commissione è stata approvata, analogamente a quanto accaduto nel 2019 in cui si è osservata una percentuale dell'87,6% di emendamenti approvati rispetto al totale dei presentati.

In Assemblea la percentuale degli emendamenti approvati rispetto al totale dei presentati è pari al 35,64%, leggermente inferiore a quella registrata nel 2019 che è risultata pari a al 37,62%.

# Anno 2020- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	74	14	12	4	104
Approvati	74	13	0	4	91
% di successo	100%	92,9%	0%	100%	87,5%

# Anno 2020 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
Presentati	195	135	727	12	1.069
Approvati	190	110	69	12	381
% di successo	97,4%	81,5%	9,5%	100%	35,6%

Analogamente a quanto accaduto nel 2019 anche nel 2020 gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale sono stati quasi tutti approvati: la totalità in Commissione (100%), e la quasi totalità in Assemblea (97,4%).

La Maggioranza consiliare ha ottenuto l'approvazione di gran parte degli emendamenti presentati sia in Commissione (92,9%), sia in Assemblea (81,5%).

Nessun emendamento presentato dall'Opposizione in Commissione è stato approvato, mentre il successo degli emendamenti presentati in Assemblea è pari 9,5%. Nel 2019 le percentuali sono state del 26,8% in Commissione e del 7,7% in Assemblea.

Nel 2020, come negli anni precedenti, l'Assemblea è la sede emendativa preferita tanto dall'Opposizione quanto dalla Maggioranza, mentre la Giunta regionale utilizza lo strumento emendativo in entrambe le sedi.

## 1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2020- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
Esito della votazione	Approvazione all'unanimità	10	37
	Approvazione a maggioranza	17	63
Interventi modificativi	Con emendamenti	26	96
	Senza emendamenti	1	4
B P 112 P			
Presenza di atti di indirizzo	Con ordini del giorno	20	74
Indirizzo	Senza ordini del giorno	7	26

La percentuale di progetti di legge approvati all'unanimità nel corso del 2020 rispetto al totale è pari al 37%. Tale percentuale è leggermente superiore a quella osservata nel 2019, pari al 36%.

Il 96% dei progetti di legge approvati è stato emendato. Si osserva che tale percentuale aumenterebbe al 100% qualora si escludesse dalla base di calcolo la legge di approvazione del bilancio, per la quale non è prevista la presentazione di emendamenti.

Il 74% delle leggi è accompagnato da ordini del giorno con un valore percentuale aumentato rispetto al 2019, anno in cui si è osservato un significativo aumento dell'utilizzo della funzione di indirizzo rispetto agli anni precedenti.

Si conferma anche la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

## 1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della "delegificazione", qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l'effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

#### Anno 2020 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
27	18	45	67%	2,5

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto "regolativo", diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della "delegificazione": nel 2020 il 67% delle leggi contiene rinvii ad atti non legislativi, dato superiore al 56% registrato nel 2019; diminuisce invece il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 2,5 rispetto ai 3,9 del 2019.

# Anno 2020 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
27	11	20	41%	2

Aumenta il grado di coinvolgimento delle Commissioni nell'attuazione delle leggi: la percentuale di leggi che prevedono il parere di una Commissione consiliare è del 41%, contro il 24% del 2019; il numero medio di pareri per legge è pari a 2, come nel 2019.

## 1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

## Anno 2020 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
27	4	4

Diminuisce il numero di leggi istitutive di organismi collegiali: 4, contro le 6 del 2019. Diminuisce anche il numero di organismi istituiti (4 contro i 10 del 2019).

## 1.4.10 - Entrata in vigore

#### Anno 2020 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con	Leggi con	Leggi con
	entrata in vigore	entrata in vigore	entrata in vigore
	ordinaria	anticipata	posticipata
27	3	20	4

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Aumentano di poco in percentuale, rispetto al 2019, le leggi con entrata in vigore anticipata: il 74% contro il 72%.

Sono 4 le leggi con entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto, contro le 2 del 2019.

## 1.4.11 - Abrogazioni

### Anno 2020 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

Totale leggi	Leggi recanti abrogazioni
27	14

### Anno 2020 - Saldo della produzione legislativa

Leggi	N.ro
Approvate	27
Integralmente abrogate	0
Saldo	+ 27

## Anno 2020 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE	N. leggi
Solo abrogazioni integrali	0
Solo abrogazioni parziali	13
Abrogazioni integrali e parziali	1

### Anno 2020 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

EFFICACIA	N. leggi
Solo efficacia immediata	13
Solo efficacia differita a data certa	1
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	0
Diversi regimi di efficacia	0

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2020 sono state 14 le leggi recanti disposizioni abrogative, rispetto alle 11 del 2019.

Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2020 un incremento di 27 leggi, decisamente superiore al saldo positivo che si era registrato anche nel 2019, pari a 11 leggi.

## 1.4.12 - Natura della potestà legislativa

### Anno 2020 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	13	48
concorrente	10	37
residuale	2	7,5
mista	2	7,5
delegata	-	-
integrativa attuativa	-	-
Totale	27	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 48% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 55,5%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2019 si registra una diminuzione del 4,5% della "potestà esclusiva" (dato 2019: primaria pari al 52%, residuale pari all'8%) e un aumento del 13% della potestà concorrente (esercitata per il 24% nel 2019).

## 1.4.13 - Tipologia della normazione

Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	5	-	5	18
Istituzionale	1	2	-	3	11
Settore	2	6	3	11	41
Intersettoriale	-	7	-	7	26
Manutenzione	-	1	-	1	4
Europea	-	-	-	-	-
Provvedimento	-	-	-	-	-
Totale	3	21	3	27	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di <u>bilancio</u>: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2020 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 16), di assestamento (n. 15), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 25), la legge di stabilità (n. 26), la legge di bilancio (n. 27);
- legge <u>europea</u>: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi <u>istituzionali</u>: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di <u>settore</u>: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di <u>manutenzione</u>: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi <u>provvedimento</u>: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

#### 1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

# Anno 2020- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	1	8	-	9	33
Settoriale	2	11	3	16	59
Microsezionale	-	-	-	-	-
Individuale	-	2	-	2	8
Totale	3	21	3	27	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato il 33% delle leggi del 2020 (in diminuzione rispetto al 2019: 52%), mentre le leggi a contenuto settoriale sono aumentate rispetto al 2019, passando dal 44% al 59%. Nel 2020 nessuna legge a carattere microsezionale, come nel 2019. Le leggi a carattere individuale passano dal 4% nel 2019 all'8% raddoppiando in numero assoluto (da 1 nel 2019 a 2 nel 2020).

#### 1.4.15 - Tecnica redazionale

Anno 2020 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	3	5	1	9	33
Novella		4	1	5	19
Testo misto	-	12	1	13	48
Totale	3	21	3	27	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- <u>testo misto</u>: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale del testo misto che interessa il 48% delle leggi, la tecnica della novella interessa il 19% delle leggi, quella del testo nuovo il 33%, mentre nel 2019 prevaleva con il 44% la tecnica del testo nuovo.

Si segnalano 3 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 15 ottobre 2020, n. 17 Disposizioni regionali in materia di lavoro.
   Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento).
- Legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.
- Legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24 Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

## 1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 "Semplifica FVG 2020" all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento della "qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo".

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica (p=50).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità p=20; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione p=30; semplificazione normativa e riordino p=35; semplificazione amministrativa p=15.

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- Omogeneità di contenuto richiede che la legge tratti una sola materia o
  materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio
  di prevalenza significativa.
- Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
  - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 22 delle 27 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

#### Anno 2020 - Dati sintetici della qualità legislativa

#### Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione		
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata	
N. leggi	20	2	21	1	
% sul totale	91	9	95,5	4,5	

#### Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa		
	presente	assente	presente	assente	
N. leggi	4	18	5	17	
% sul totale	18	82	23	77	

#### Anno 2020 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	1	4,5
bassa (20-35)	1	4,5
media (45-55)	14	64
alta (65-80)	2	9
molto alta (85-100)	4	18
Totale	22	100

Delle 22 leggi valutate, il 95,5% risulta adeguato con riferimento al parametro della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (era il 95% nel 2019), il 91% risulta adeguato rispetto al parametro dell'omogeneità (era il 95% nel 2019).

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa sono il 18% (20% nel 2019), mentre le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione amministrativa sono il 23% (5% nel 2019).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, 14 leggi si collocano nella fascia media (64%), 4 leggi nella fascia molto alta (18%), 2 leggi nella alta (9%), 1 legge nella bassa (4,5%) e 1 legge nella molto bassa (4,5%).

Considerando la qualità legislativa nel suo complesso, rispetto all'anno 2019 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia alta e molto alta, che passano dal 20% del 2019

al 27% e si nota una diminuzione delle leggi collocate in fascia bassa e molto bassa, che passano dal 15% del 2019 al 9%.

Rimane pressoché costante la percentuale delle leggi collocate nella fascia media (64% contro il 65% del 2019).

## 1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità d'innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di fondamentali atti di attuazione e di modulazione del programma di governo regionale.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica, di per sé, l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte molto rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate, sia per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia ancora per il tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo nella nostra Regione e nella legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa complessiva, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e quello dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli che, di norma, è limitata in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori di competenza dell'Amministrazione regionale.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X, nella XI e nella XII legislatura.

Anno 2020 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2020

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio		Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi			
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
	Legge collegata (25/2020)	12	90	43.209						
2020	Legge di stabilità 2021 (26/2020)	16	607	263.881						
	Assestamento 2019 (15/2020)	16	261	118.121						
Totale :	2020	44	958	425.211	513	2.092	1.015.233	8,58%	45,79%	41,88%
	Legge collegata (23/2019)	12	197	89.258						
2019	Legge di stabilità 2020 (24/2019)	16	617	264.836						
	Assestamento 2019 (13/2019)	17	508	221.063						
Totale :	2019	45	1.322	575.157	618	2.898	1.276.547	7,28%	45,62%	45,06%
	Legge collegata (28/2018)	13	188	96.837						
2018	Legge di stabilità 2019 (29/2018)	18	511	223.716						
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353	148.532						
Totale :	2018	48	1.052	469.085	467	2.740	1.253.668	10,28%	39,39%	37,42%
	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
2017	Legge di stabilità 2018 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale :	2017	43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%
	Legge collegata (24/2016)	11	161	93904						
2016	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale :	1	39	1.460	652876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
2015	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale :		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%
2014	Fin 2015 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2	2014	32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio		Tutte le leggi		Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi				
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2013	Fin 2014 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2	2013	32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2	2012	31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2	2011	34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2	2010	32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2	2009	33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254					,	,
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2	2008	32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

# Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Dal 2016 si applicano all'ordinamento regionale tutte le norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 118/2011; si ricorda peraltro che fin dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Anche nel 2020 le tre leggi che attengono alla manovra di bilancio prese in considerazione hanno avuto dimensioni piuttosto consistenti rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative per una valutazione d'incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano più del 45% per quanto riguarda il numero di commi e oltre il 41% per quanto riguarda il numero di caratteri sul totale delle leggi approvate dall'Aula nell'anno di riferimento.

L'incidenza percentuale per quanto riguarda il numero degli articoli (8,58% a fronte del 7,28%) e il numero di commi (45,79% a fronte del 45,62%) è in aumento rispetto al 2019; in flessione invece la percentuale di incidenza relativa ai caratteri (41,88% a fronte del 45,06%).

#### 2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2020

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2020, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

# 2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	28	62
Consiglio	17	38
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	45	100

Nel corso del 2020 si assiste ad un lieve aumento nella presentazione dei progetti di legge rispetto al 2019 (45 contro 42) e l'iniziativa giuntale e consiliare si assestano sulle percentuali rispettivamente del 62% e del 38%. Il dato si discosta significativamente da quello dell'anno precedente sia perché l'iniziativa consiliare risulta in netto calo, passando dal 52% al 38%, sia perché si registra una controtendenza alquanto rilevante in relazione al soggetto presentatore: nel 2019 solo il 48% dei progetti di legge era ascrivibile all'iniziativa della Giunta regionale, mentre, per l'anno in esame, tale percentuale sale addirittura al 62%.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2020, come del resto negli anni precedenti.

## 2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	4	24
Opposizione	13	76
Trasversale	0	0
Totale	17	100

Le proposte di legge presentate dai consiglieri di maggioranza si attestano al 24% del totale dei progetti di legge rappresentando un dato molto inferiore rispetto a quello del 2019 che era pari al 50% del totale.

Analoga inversione di tendenza si riscontra per le proposte di legge presentate dall'opposizione che dal 36% del numero complessivo del 2019, raggiunge il 76% del totale per l'anno in esame.

L'iniziativa legislativa trasversale frutto della collaborazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, subisce a sua volta una drastica contrazione, passando dal 14% del 2019 a 0%.

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	13	76
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	4	24
Trasversale (maggioranza e opposizione)	0	0
Totale	17	100

Le iniziative riconducibili a un solo gruppo rappresentano il 76% del totale e, pur rappresentando la parte nettamente più significativa dell'iniziativa consiliare, risultano in calo rispetto al 2019, allorché il dato era pari all'86%.

A differenza del 2019, allorché non erano state presentate proposte di legge da parte di coalizioni politiche, nel 2020 si riscontra un'inversione di tendenza a fronte di 4 progetti di legge ascrivibili all'iniziativa di coalizione e, di questi, 3 proposte di legge sono state presentate da una coalizione di opposizione ed 1 da una coalizione di maggioranza, confermando la tendenza generale che vede l'iniziativa delle forze consiliari di opposizione prevalente rispetto a quella della maggioranza.

L'iniziativa trasversale riconducibile alla collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi, è assente nel 2020, mentre nel 2019 rappresentava una percentuale significativa (14%).

### 2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2020 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	8	18
Ordinamento istituzionale	4	9
Servizi alle persone e alla comunità	14	31
Sviluppo economico e attività produttive	9	20
Territorio, ambiente e infrastrutture	7	15
Multisettore	3	7
Totale	45	100

Nel 2020, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, l'iniziativa legislativa si è concentrata sul macrosettore Servizi alle persone e alla comunità, pur se con una flessione piuttosto significativa rispetto al 2019. Si passa, infatti, dal 38% all'attuale 31%.

I progetti di legge riconducibili al macrosettore Finanza regionale registrano un incremento e passano dal 14% del 2019 al 18% dell'anno in esame. Particolarmente vistosa la contrazione che interessa il macrosettore Ordinamento istituzionale che scende dal 19% dello scorso anno all'attuale valore del 9%.

Per contro è molto rilevante l'incremento dei progetti di legge riconducibili al macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che si attesta al 20% nel 2020, laddove nel 2019 tale categoria si fermava appena al 7%.

Infine il macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture si conferma su un valore leggermente in calo rispetto a quello del 2019 passando dal 17% al 15%, mentre aumenta quello Multisettore, che passa dal 5% al 7%.

### 2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2020

#### Anno 2020- Situazione dei progetti di legge al 31.12.2020

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	16	36
In corso di esame	0	0
Approvati	25 *	56
Respinti	1	2
Ritirati	2	4
Assorbiti	1	2
Totale	45	100

<sup>\*</sup> Le leggi approvate nel 2020 sono 27. Alle 25, qui considerate, che derivano da progetti di legge presentati nel 2020, si sommano 2 leggi (L.R. 2/2020 e L.R. 4/2020), che derivano da progetti di legge presentati uno nel 2018 e uno nel 2019.

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2020.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2020 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Per progetti di legge assorbiti si intendono i provvedimenti presentati nel 2020, abbinati ad altri progetti di legge di analogo oggetto, e non esaminati autonomamente.

I progetti di legge giacenti, pari al 36%, risultano superiori al dato del 2019 che era del 29%, mentre i progetti di legge in corso di esame registrano una significativa riduzione passando dal 14% del 2019 allo 0% dell'anno in esame.

La percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea nel 2020 registra un lieve aumento passando all'attuale 56% dal 55% del 2019.

Nel 2020 sono stati ritirati 2 progetti di legge pari al 4% del totale, mentre nel 2019 era stato ritirato 1 solo progetto di legge (per una percentuale del 2%).

Infine si evidenzia che 1 progetto di legge presentato nel 2020 è stato abbinato ad altro provvedimento ed è stato nello stesso assorbito.

Si evidenzia, altresì, che nel 2020 è stato respinto 1 progetto di legge a differenza di quanto avvenuto nel 2019.

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge giacenti	%
Giunta	4	25
Maggioranza	2	12,5
Opposizione	10	62,5
Trasversale	-	-
Totale	16	100

A differenza del 2019, allorché tra i progetti di legge giacenti prevalevano quelli riconducibili alle forze politiche di Maggioranza (59%), nel 2020 prevalgono nettamente quelli presentati dalle forze politiche di Opposizione (62,5%). Aumenta la percentuale dei progetti di legge giacenti di iniziativa della Giunta regionale, che passa dall'8% del 2019 al 25%.

Anno 2020 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2020 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore

Soggetto presentatore	N. progetti di legge approvati	%
Giunta	23	92
Maggioranza	1	4
Opposizione	1	4
Trasversale	0	0
Totale	25	100

Su un totale di 45 progetti di legge presentati nel 2020 ne sono stati approvati 25.

Anche per il 2020 risulta confermata la netta prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale: il valore per l'anno in esame, pari al 92%, è in netto aumento rispetto a quello, pur considerevole, del 2019 (78%).

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuibili alla Maggioranza si attestano sullo stesso valore del 2019, mentre quelli ascrivibili

all'iniziativa delle forze politiche di Opposizione registrano una contrazione e passano dal 9% del 2019 al 4% dell'anno in esame.

Nel 2020 non sono stati approvati progetti di legge di iniziativa trasversale che nel 2019 erano il 9%.

#### 3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

Anno 2020 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	74	articoli per regolamento	13
articoli	946	commi per regolamento	27
commi	1.961	commi per articolo	2
caratteri	1.307.611	caratteri per articolo	1.382

Nel 2020 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 74, in significativo calo rispetto all'anno 2019, in cui erano stati approvati 92 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta sostanzialmente confermata rispetto al numero medio di articoli, nonché rispetto alla media dei commi per regolamento e per articolo; mentre aumenta la media dei caratteri per articolo (1.048 nel 2019 e 1.382 nel 2020).

Anno 2020 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	6	8
Sviluppo economico e attività produttive	18	25
Territorio ambiente e infrastrutture	26	35
Servizi alle persone e alla comunità	23	31
Finanza regionale	1	1
Totale	74	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

A differenza di quanto registrato negli anni precedenti, nel 2020 il maggior numero di regolamenti è riconducibile al macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che passa dal 25% all'attuale 35% dei regolamenti complessivi.


Risulta sostanzialmente analoga al dato del 2019 la percentuale dei regolamenti relativi al macrosettore Servizi alla comunità e alle persone (30% nel 2019 e 31% nel 2020).

Significativa, invece, è la riduzione della percentuale dei regolamenti nel macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che passa dal 35% del 2019 all'attuale 25% e quella dei regolamenti scrivibili al macrosettore Finanza regionale che sono l'1% rispetto al 7% dell'anno precedente.

Il macrosettore Ordinamento istituzionale registra, per contro, un incremento netto passando dal 3% all'8%.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 74 regolamenti emanati, 42 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 57% del totale, in lieve flessione rispetto al dato del 2019 (59%). I rimanenti 32 regolamenti sono attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

Anno 2020 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 73%, in calo rispetto al 79% del 2019.

## 4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

### 4.1 - Sindacato ispettivo

#### Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2020

	Presentati	%
Interpellanze	8	2
Interrogazioni scritte	85	17
Interrogazione orale	140	28
Interrogazione a risposta immediata	260	53
Totale	493	100

## Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2020 e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2021

	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	68	29	43
Interrogazioni scritte	150	17	11
Interrogazione orale	305	143	47
Interrogazione a risposta immediata	540	476	88
Totale	1.063	665	63

Sono 1.063 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2020.

Il tasso di evasione complessiva al 28 febbraio 2021 è del 63%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata con un tasso di evasione dell'88%.

## Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2020 distinti per Gruppo consiliare

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale presentati
CITTADINI	4	10	3	47	64
FRATELLI					
D'ITALIA/AN	14	8	4	17	43
FORZA ITALIA	10	14	14	25	63
GRUPPO MISTO	0	68	8	39	115
LEGA SALVINI	6	3	1	19	29
MOVIMENTO 5					
STELLE	12	2	31	97	142
PATTO PER					
L'AUTONOMIA	4	13	27	45	89
PARTITO					
DEMOCRATICO	15	16	197	228	456
PROGETTO FVG PER					
UNA REGIONE					
SPECIALE / AR	3	16	20	23	62
Totale	68	150	305	540	1.063

Con un totale di 456 atti sono i consiglieri del Gruppo Partito democratico ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2020.

## Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2021 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2020)

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale evasi
CITTADINI	0	0	0	44	44
FRATELLI D'ITALIA/AN	8	1	0	14	23
FORZA ITALIA	1	3	5	20	29
GRUPPO MISTO	0	1	3	33	37
LEGA SALVINI	0	2	0	15	17
MOVIMENTO 5 STELLE	5	1	14	87	107
PATTO PER					
L'AUTONOMIA	2	2	12	39	55
PARTITO					
DEMOCRATICO	11	5	97	204	317
PROGETTO FVG PER					
UNA REGIONE					
SPECIALE / AR	2	2	12	20	36
Totale	29	17	143	476	665

Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2021 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2020)

	Presentati	Evasi	% di evasione
CITTADINI	64	44	69
FRATELLI D'ITALIA/AN	43	23	53
FORZA ITALIA	63	29	46
GRUPPO MISTO	115	37	32
LEGA SALVINI	29	17	59
MOVIMENTO 5 STELLE	142	107	75
PATTO PER L'AUTONOMIA	89	55	62
PARTITO DEMOCRATICO	456	317	70
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE			
SPECIALE / AR	62	36	58
Totale	1.063	665	63

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello del Movimento 5 stelle con il 75%, seguito dal Partito democratico con il 70%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Gruppo Misto con il 32% e Forza Italia con il 46%.

## 4.2 - Indirizzo politico

#### Anno 2020 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

presentati
89
351
-
-
1
-
1
442

L'attività di indirizzo politico cresce rispetto al 2019 (442 atti presentati nel 2020, rispetto ai 406 del 2019).

Nel 2020 aumentano di poco le mozioni (89 presentate nel 2020, contro le 86 del 2019) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (351, rispetto ai 313 del 2019); rimane invariato il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (1) e diminuiscono i voti alle Camere e al Governo (1, rispetto ai 4 del 2019).

## Atti di indirizzo politico presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2020 e relativo tasso di approvazione/accoglimento

	Presentati	Approvati/accolti	% di approvazione / accoglimento
Mozioni	220	93	42%
Ordini del giorno su progetti di legge	869	700	81%
Ordini del giorno su referendum	2	2	100%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	3	2	67%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-
Voti alle Camere e al Governo	9	2	22%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	1.103	799	

## Risposte agli atti di indirizzo politico pervenute da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2020 e relativo tasso di risposta

	Atti accolti	Risposte pervenute	% di risposte
Mozioni	93	1	1%
Ordini del giorno su progetti di legge	700	15	2%
Ordini del giorno su referendum	2	0	0%
Ordini del giorno su petizioni	-	-	-
Ordini del giorno su mozioni	2	0	0%
Odg su Comunicazioni della Giunta	-	-	-

Voti alle Camere e al Governo	2	0	0%
Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo	-	-	-
Totale	799	16	2%

#### 5 - PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

#### Anno 2020 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	lter avviato	lter concluso	Giacenti
10	3	-	7

Nel corso del 2020 sono state presentate 10 nuove petizioni e per 3 di esse è stato avviato l'iter in Commissione.

La materia principalmente interessata dalle petizioni è la tutela dell'ambiente con 5 petizioni, 4 petizioni attengono alla tutela della salute ed 1 petizione riguarda il tema della viabilità.

I dati si discostano significativamente da quelli del 2019 allorché erano state presentate 19 petizioni, l'iter in Commissione era stato avviato per 1 di esse e la materia nettamente prelevante era la tutela della salute con 13 petizioni presentate. Maggiori, nel 2019, anche gli ambiti di intervento che, oltre alla tutela della salute hanno riguardato anche i rapporti con lo Stato, i trasporti, la tutela ambientale e gli Enti locali.

## 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

#### 6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

#### Anno 2020 - Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedut e	Ore di attivit à	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
l e l integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	27	43	9	3	12	1
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	37	73	88	9	8	o
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	28	46	60	1	2	2
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	43	82	55	8	6	5
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	24	51	30	10	6	2
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	43	44	34	6	2	4
Totale	202	339	276	37	36	14

L'attività delle Commissioni ha avuto nel 2020 un generale incremento rispetto al 2019: sono infatti aumentati il numero complessivo delle ore di attività (339 contro le 285 del 2019), il numero complessivo delle sedute (202 contro le 187 del 2019), il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (36 rispetto ai 30 del 2019), il numero complessivo dei soggetti auditi (276 rispetto ai 235 del 2019) e anche il numero dei pareri resi su atti della Giunta (37 contro i 23 del 2019); unico dato in diminuzione è quello relativo al numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (14 contro i 39 del 2019).

## 6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

Anno 2020 - Attività del Comitato LCV

Sedute Comitato	Sedute UP	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni di merito	Relazioni presentate per l'esame in Aula	Audizioni
		1 clausola valutativa contenuta in progetti di legge	1		
		2 proposte di inserimento di clausola valutativa in progetti di legge	-	-	
		1 relazione informativa della Giunta prevista da clausola valutativa	-	1	
		3 atti relativi alla sessione europea	-	-	
		Rapporto sulla legislazione 2019	-	1	
		1 proposta di modifica di missione valutativa	-	-	
11	0	9	1	2	1

Nel 2020 il Comitato si è riunito per 11 volte (a fronte delle 9 del 2019; come nel 2019, nel 2020 l'Ufficio di Presidenza non si è riunito). A causa dell'emergenza COVID-19, 3 delle sedute si sono tenute con modalità telematica.

Nel corso delle sedute sono stati esaminati 7 atti, è stato approvato il Rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2019 ed è stata modificata la missione valutativa relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore",

121

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le missioni valutative sono attività conoscitive, svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

attualmente ancora in corso.

Il Comitato ha reso un parere alla Commissione di merito competente, relativo alla clausola valutativa esaminata<sup>2</sup>, e ha riferito all'Aula sull'esito delle proprie attività, ai sensi dell'articolo 138 sexies, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio regionale, in riferimento all'esame della relazione informativa prevista da clausola valutativa e all'approvazione del Rapporto sulla legislazione 2019. L'Assemblea ha discusso e approvato le relazioni del Comitato.

È stata inoltre svolta un'audizione dell'Assessore competente in merito allo stato di attuazione di una legge regionale.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le clausole valutative sono articoli di legge che prevedono la presentazione, da parte della Giunta regionale, di relazioni informative al Consiglio regionale, aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge.

#### 6.3 - Assemblea

#### Anno 2020 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	Numero
Leggi approvate	27
Delibere non legislative	15
Nomine e designazioni	14 (6 nomine + 8 designazioni)
Votazioni	1.324
Sedute	74
Ore di attività	260

Nel 2020 l'Assemblea ha registrato un lieve aumento della produzione legislativa (27 leggi approvate nel 2020 a confronto delle 25 del 2019).

Sono diminuiti il numero delle sedute (74 sedute contro le 78 del 2019), il numero delle ore di attività (260 ore contro le 293 del 2019), il numero delle votazioni (1.324 votazioni contro le 1.817 del 2019), le delibere non legislative (15 contro le 30 del 2019), nonché le nomine e designazioni (14 contro le 50 del 2019).

## 6.4 - Altri organi consiliari

### Anno 2020 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	28
Conferenza Presidenti Commissione	2
Ufficio di Presidenza	18
Giunta elezioni	2
Giunta delle nomine	4
Giunta per il regolamento	0

Nel 2020 aumentano le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (2 contro le 0 sedute nel 2019); rimangono pressoché costanti le sedute della Conferenza dei Capigruppo (28 contro le 27 del 2019) e diminuiscono le sedute dell'Ufficio di Presidenza (18 sedute contro le 25 del 2019). Invariate le sedute della Giunta delle elezioni (2 sedute anche nel 2019) e non si è riunita, come nel 2019, la Giunta per il regolamento.

Diminuiscono le sedute della Giunta per le nomine (4 rispetto alle 15 del 2019)

Anno 2020 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	19
candidati auditi	-
nomine dirette	6*
designazioni	8
enti/organismi interessati	6
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	1
enti/organismi interessati	6

<sup>\*</sup> Nelle 6 nomine dirette è inclusa quella di un componente della Commissione Fondo per Trieste (nomina per la quale non vi è il passaggio in Giunta per le nomine ai fini del parere)

Nel 2020 la Giunta per le nomine ha esaminato 19 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 77 del 2019) e ha effettuato 8 designazioni (contro le 36 del 2019); sono diminuite le nomine dirette (6 nel 2020 rispetto alle 14 nel 2019).

## 7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Nel 2020 il Consiglio regionale ha approvato una legge corredata da clausola valutativa (legge regionale 21/2020 << Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico>>), mentre altre due clausole valutative sono state modificate.

Nel corso dell'anno sono pervenute al Consiglio regionale due relazioni informative previste da clausola valutativa: la prima, relativa all'attuazione della legge regionale 1/2016 << Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater>> per il periodo 2016 - 2019, è stata esaminata dal Comitato (che, in seguito, ne ha riferito all'Aula) mentre la seconda, in merito all'attuazione della legge regionale 7/2017 << Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani - AttivaGiovani -, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione>> nel triennio 2017 - 2020, preceduta dall'audizione dell'Assessore competente, è stata esaminata nel 2021.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Consiglio regionale; le informazioni relative al 2020 sono evidenziate in grassetto.

#### Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative a partire dalla X legislatura

L.R Oggetto - Art. clausola valutativa	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
21/2020 — Idroelettrico - Art. 23	(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)	
22/2019 – Organizzazione sanitaria - Art. 70		
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19		
41/2017 — Università della terza età - Art. 12		
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9		
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32		

L.R Oggetto - Art. clausola valutativa	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7		
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33		
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10		
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15	XII: 2020 (I)	
4/2017 - Economia solidale - Art. 9		
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55		
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	XII: 2020 (I)	XII: 2020 (I)
31/2015 - Immigrazione - Art. 24		
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - Art. 99	XI: 2017 (I)	XI: 2018 (I)
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9		
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9		
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	XII: 2019 (I)	XII: 2019 (I)
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014	XI: 2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)

L.R Oggetto - Art. clausola valutativa	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	X: 2016 (I)	X: 2016 (I)
23/2012 - Volontariato - Art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 (Abrogata)		
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32	XI: 2016 (I e II)	XI: 2016 (I e II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I), 2016 (II), 2017 (III)	XI: 2016 (I e II), 2017 (III)
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - Art. 3 (Abrogata)		-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27	X: 2010 (I), 2012 (II)	X: 2011 (I)
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I), 2011(II), 2012 (III) XI: 2017 (IV)	X: 2010 (I), 2012 (II e III), XI: 2017 (IV)
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	
12/2007 - Giovani - Art. 7 (Abrogata)		
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III)	XI: 2016 (II) XII: 2019 (III)
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28		
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (Abrogata)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)

L.R Oggetto - Art. clausola valutativa	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I)	
5/2005 - Immigrati - Art. 6 (Abrogata)		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

## 8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario" e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

L'art. 6 del Protocollo II° sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede, in particolare, che "Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. **Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.**"

Per dare attuazione a tale disposizione, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha introdotto una serie di norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea, dedicando una apposita disciplina all'esame di sussidiarietà delle proposte legislative

della Commissione europea.

L'art. 8 della legge 234/2012 "Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà" prevede che "1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- 2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.
- 3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

L'art. 9 della medesima legge 234/2012, dedicato alla "Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25."

L'art. 24 che disciplina la "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" reca: "1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1 (ossia "i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni"), sono trasmessi dal

Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

- 2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6. comma 4.
- 3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
- 4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
- 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.
- 6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

- 7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
- 8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.
- 9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

- 10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
- 11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131."

L'art. 25 della legge 234/2012 disciplina la "Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano." prevedendo che "1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

Infine l'art. 26 della medesima legge 234/2012 disciplina anche la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, mediante apposita consultazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ove gli atti della Commissione europea presentino aspetti di specifica rilevanza per gli enti locali.

Fin qui l'ordinamento nazionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato "Partecipazione alla formazione del diritto comunitario" recita:

- "1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
- 2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.
- 3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
- 4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
- 5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
- 6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta."

Anche la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.) contiene agli articoli 1 e 2 norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE.

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale, poiché direttamente coinvolto nella procedura di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nelle more dell'adeguamento legislativo, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, disciplina la procedura di partecipazione all'esame di sussidiarietà degli atti della Commissione europea e la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali, quando si tratta di esaminare aspetti di politica europea che interessano la Regione.

Il regolamento citato prevede inoltre un'apposita disciplina per la "sessione europea" regionale, per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, nonché per l'esame della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale. In questa sede il Consiglio regionale può impartire alla Giunta appositi indirizzi per l'attività di governo, in relazione alle questioni europee di interesse regionale.

L'art. 169 ter del regolamento del Consiglio regionale rubricato "Sessione europea" stabilisce che "1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.

- 2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.
- 3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."

L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" prevede che : "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione

degli atti dell'Unione europea.

- 2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.
- 3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.
- 4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."

Infine l'art. Art. 170 *bis* del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:

- "1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo 170, comma 3.
- 2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrante nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, dalla Commissione consiliare competente per materia, o dalla V Commissione permanente, per il caso di competenze trasversali a più Commissioni, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

## 8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2020

Nel 2020 il Consiglio regionale ha iniziato l'esame del Programma di lavoro della neoinsediata Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "Un'Unione più ambiziosa" - COM(2020) 37 final e relativi allegati del 29.1.2020.

Nel corso dell'anno, a seguito degli sviluppi dovuti alla pandemia di COVID-19, la Commissione Europea ha emanato il Programma di lavoro adattato 2020 di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM(2020) 440 final del 27.05.2020, programma che è stato parimenti esaminato dal Consiglio regionale nel corso della Sessione europea 2020.

Entrambi questi documenti presentano una parte di relazione generale e successivi allegati, nei quali vengono individuate le Iniziative della Commissione con l'indicazione

del trimestre in cui verranno adottate.

Il Consiglio regionale ha deliberato apposita risoluzione, ai sensi del regolamento interno, nella quale, selezionate le iniziative del Programma di lavoro della CE di interesse regionale e audite le categorie dei portatori di interesse del territorio regionale, ha impartito alla Giunta specifici indirizzi in materia di politiche europee, con deliberazione n. 74 del 23.06.2020, approvata ai sensi dell'articolo 169 ter del regolamento consiliare.

### 8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2020" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;

3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nella relazione al punto 2 è spiegato che "Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2020 alla redazione della legge regionale europea."

Si elencano di seguito provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

# 8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea

- **8.3.1.** Con riferimento alla **Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione Europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione Europea con **Comunicazione 2020/C 112 I/01** del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 112 del 4 aprile 2020 e successivamente modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020 e C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020:
- Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19). In particolare, la L.R. 3/2020 ha introdotto all'articolo 1, comma 1, come successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, della L.R. 11/2020, il principio per cui "Alle misure adottate dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fronteggiare la crisi economica del settore produttivo regionale correlata all'emergenza epidemiologica COVID-19, si applica la disciplina del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020".

La stessa L.R. 3/2020, **all'articolo 5 (Misure a sostegno delle attività produttive)**, ha disposto che "L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico,

commercio, artigianato e dei servizi connessi a tali settori, anche prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni".

- In attuazione del sopracitato articolo è stata adottata la **deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020**, avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dall'emergenza covid-19 a sostegno delle strutture ricettive turistiche, commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, in attuazione dell'articolo 5, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, recante misure a sostegno delle attività produttive. approvazione definitiva".
- Successivamente, è intervenuta la **deliberazione di Giunta regionale n. 995 del 3 luglio 2020**, che ha operato un'estensione delle attività già ammesse a contribuzione con la deliberazione di Giunta regionale n. 779 del 29 maggio 2020.
- La legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), ha introdotto all'articolo 12 (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare), disponendo che "La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato 'Programma Anticrisi COVID-19' per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica".

L'articolo 12 della L.R. 5/2020 ha costituito la base giuridica per l'adozione delle successive deliberazioni di Giunta regionale. In particolare:

• con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 552, sono state individuate le misure di aiuto alle quali applicare le condizioni della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione europea con Comunicazione (2020/C 112 I/01) del 3 aprile 2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 112 del 4 aprile 2020, con riferimento al Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo istituito con LR 80/1982 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo);

- con deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2020, n. 610, sono state approvate le condizioni per la concessione degli aiuti di stato previsti dal Programma anticrisi COVID-19 nel rispetto della sopracitata Comunicazione della Commissione europea;
- con deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2020, n. 747, si sono individuate le misure di aiuto alle quali applicare le condizioni di cui alla sopracitata Comunicazione della Commissione europea, a seguito della Decisione di approvazione C(2020) 2624 final di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N) "Programma anticrisi COVID-19", che modifica la DGR 552/20202;
- con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 931, sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai quali si applicano le condizioni della comunicazione di cui sopra.
- Sempre al fine di far fronte alle ricadute economiche negative e alle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, nel rispetto della disciplina del "Temporary framework", l'Amministrazione regionale ha previsto la concessione di ulteriori contributi mediante la legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

In particolare, la L.R. 15/2020 ha previsto contributi:

- o alle attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, all'articolo 2;
- o in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna, all'articolo 3. commi da 37 a 42:
- o in materia lavoro, all'**articolo 7**.

In attuazione della L.R. 15/2020, si segnalano, tra le altre, le seguenti deliberazioni:

- la deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2020, n. 1684, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, comma 21 e seguenti della legge regionale 15/2020, a ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19 a sostegno del settore turistico-balneare:
- la deliberazione della Giunta regionale 21 agosto 2020, n. 1299, con la quale sono stati definiti i criteri e le modalità per l'erogazione di finanziamenti agevolati ai sensi della L.R. 80/1982 con la rinuncia a parte del rientro delle quote di ammortamento ed è stata aggiornata l'individuazione delle misure di aiuto a cui applicare la comunicazione della

Commissione europea di cui sopra.

- 8.3.2. Con riferimento al Regolamento (Ue) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) N. 1698/2005 del Consiglio:
- con **decreto del Presidente della Regione 9 marzo 2020, n. 37**, è stato emanato il Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l'accesso al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante il pacchetto giovani, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 26.
- 8.3.3. Con riferimento al Regolamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di Covid-19:
- con **deliberazione della Giunta regionale 28 agosto 2020, n. 1333**, si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2020) 5722 final di data 14 agosto 2020, con la quale è stata approvata la versione 10 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
- 8.3.4. Con riferimento alla Decisione della Commissione Europea C(2020) 2691 final del 23 aprile 2020 che modifica la Decisione di Esecuzione C(2015) 4814 che approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Friuli Venezia Giulia in Italia:
- con **deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2020, n. 644**, si è preso atto della decisione della Commissione europea C(2020) 2691 final del 23 aprile 2020 di approvazione delle modifiche al Programma a seguito assegnazione della riserva di "Performance" e loro adozione.
- 8.3.5. Con riferimento alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2020) 8049 final del 16 novembre 2020, recante modifica della Decisione di Esecuzione C(2015) 4814 che approva determinati elementi del Programma Operativo "POR Friuli Venezia Giulia FESR" per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo "investimenti a

# favore della crescita e dell'occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia:

- con **deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2020, n. 1806**, in relazione al POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", si è preso atto della Decisione della Commissione europea n. C(2020) 8049 del 16 novembre 2020 di approvazione delle modifiche al Programma per l'introduzione di misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
- con **deliberazione della Giunta regionale 18 dicembre 2020, n. 1928**, in relazione al POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", si è approvata la struttura e il Piano finanziario del programma e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR).
- 8.3.6. Con riferimento al Regolamento (Ue) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati Membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus) e Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19:
- con **deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2020, n. 802**, sono state approvate in via preliminare le modifiche al Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" al fine di adottare misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
- con **deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 971**, si è preso atto della revisione dei criteri di selezione e delle modifiche al Programma operativo regionale in relazione alla riprogrammazione per fronteggiare l'emergenza sanitaria del POR FESR 2014-2020 Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione".
- con **deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2020, n. 972**, è stata approvata la struttura del Programma, il Piano finanziario POR e la ripartizione delle risorse aggiuntive regionali (PAR).
- con **deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2020, n. 1440**, sono state approvate in via preliminare le modifiche al piano finanziario del Programma

operativo regionale POR FESR 2014- 2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

- con **deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1627**, si è preso atto delle modifiche al piano finanziario del Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
- con **deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2020, n. 1628** sono state approvati la struttura e il piano finanziario del Programma operativo regionale POR FESR 2014-2020 obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e sono state ripartite le risorse aggiuntive regionali (PAR).
- 8.3.7. Con riferimento al Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti:
- con deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1818, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2023 dei regimi di aiuto a favore delle attività produttive "in esenzione" già comunicati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 651/2014.
- 8.3.8. Con riferimento al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti, (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle Direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la Decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali):
- in attuazione dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) 2017/625 è stato adottato il **decreto del Direttore del Servizio di prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 29 aprile 2020, n. 790**, con il quale sono state approvate le "Linee guida per la verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali".

#### 9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

#### 9.1 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2020, su 27 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3: legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico); legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive) .e legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023).

La legge regionale 25/2020 è stata impugnata con ricorso N. 21, depositato il 9 marzo 2021 e pubblicato sulla G.U. del 21/4/2021.

#### Leggi impugnate in via principale dal 1º luglio 2003 ad aprile 2021

Anno	Leggi approvate	Leggi impugnate	Incidenza leggi impugnate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%

# Anno 2020: Censure promosse dallo Stato in via principale

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8** (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico). Reg. ric. n.61 pubbl. su G.U. del 9/9/2020 n. 37.

#### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni	Art. 2
censurate	
Parametri	Cost. art. 117, comma 2 lett. e); art. 4, comma 1, nn. 2,3 e 10,
costituzionalità	Statuto speciale regionale; L.145/2018; D.P.R. 469/1987
Censure del Governo	Le disposizioni censurate prevedono che la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018 possa essere estesa, fino al 31 dicembre 2033, in conformità con quanto previsto nei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021). Inoltre si prevede che la durata degli atti concessori possa essere prorogata fino al termine del procedimento e comunque per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge.  Secondo il ricorrente la norma estenderebbe ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dalla legge di bilancio dello Stato che sarebbe invece riferita solo a determinate concessioni di beni demaniali marittimi. Inoltre, prorogando ex lege le concessioni, non consentirebbe di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori, materia riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lettera e) della Costituzione.  Le disposizioni censurate eccederebbero le competenze statutarie che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale regionale devono essere svolte in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

Secondo il Governo la disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime sarebbe riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

**Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9** (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive). Reg. ric. n. 62/2020 pubbl. su G.U. del 16/9/2020 n. 38.

#### QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

Disposizioni	Art. 1
censurate	
Parametri	Cost. art.117, secondo comma lett. l)
costituzionalità	
Censure del Governo	La norma censurata, introducendo delle modifiche alla legge regionale 21/2019, prevede che i beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province siano attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. La norma stabilisce che i Commissari redigano il verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Secondo il ricorrente la disciplina della proprietà, della trascrizione, dell'intavolazione e della voltura - incluso il profilo inerente all'idoneità del verbale di consegna ai fini della trascrizione - trovano una compiuta regolamentazione in fonti di rango statale, senza effettiva necessità di interventi legislativi regionali "integrativi".  La disposizione regionale censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lett. I) della Costituzione.
Disposizioni	Art. 3
censurate	
Parametri	Cost. artt. 23 e 117, secondo comma, lett. e)
costituzionalità	
Censure del Governo	La norma censurata prevede che i Comuni, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni di tributi o canoni di loro competenza, nonché la possibilità di disporre la copertura del relativo minor gettito o minore

entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. La norma dispone inoltre che le deliberazioni di riduzione ed esenzione possano essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020.

Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con le disposizioni statali (art. 1, comma 169 della legge 296/2006) che prevedono che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

La norma sarebbe lesiva dell'articolo 23 della Costituzione in quanto la disciplina statale sarebbe estrinsecazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, posti a tutela del contribuente e finalizzati a garantire la certezza del diritto.

Secondo il ricorrente la disposizione censurata, disciplinando la materia tributaria e contabile, di armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie, violerebbe la competenza primaria dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Disposizioni	Art. 11
censurate	
Parametri	Cost. artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), terzo
costituzionalità	comma; art. 4 Statuto speciale regionale; D.L. 162/2019
Censure del Governo	La norma censurata prevede l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo dei segretari comunali, nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di organico. Il contratto di lavoro a tempo determinato sarebbe regolato, per la parte giuridica e economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi e la relativa spesa sarebbe esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.  Secondo il ricorrente il legislatore nazionale, al fine di fronteggiare la carenza di organico dei segretari comunali, avrebbe già disciplinato la materia con l'articolo 16-ter del decreto legge n. 162/2019 prevedendo una specifica

procedura transitoria per la copertura dei posti vacanti. La disposizione regionale sarebbe intervenuta nella medesima materia, successivamente all'entrata in vigore della norma nazionale, con criteri differenti e senza raccordo con la legislazione nazionale. Tale differente trattamento, introdotto dalla disposizione regionale censurata rispetto alle previsioni normative nazionali, determinerebbe un'ingiustificata disparità nei confronti dei dipendenti degli enti locali delle altre Regioni, conseguente violazione dell'articolo della Costituzione, in materia di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e violazione normativa di contenimento della spesa di personale per le forme di lavoro flessibili. Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e sarebbe in contrasto con gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera I), e terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione eccederebbe dalle competenze statutarie che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale regionale devono essere svolte in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.

**Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25** (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023). Reg. ric. n. 21/2021 pubbl. su G.U. del 21/4/2021 n. 16.

#### **OUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO**

Disposizioni censurate	Art. 5
Parametri	Cost. art.117, secondo comma, lett. e); Statuto Speciale
costituzionalità	regionale, art. 4; L. 15/1/1992, n. 21, art. 9
Censure del Governo La norma censurata dispone che, alla luce della :	
	emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della
	conseguente grave crisi economica che ha investito il
	settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di
	autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di

licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l'attività anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche. Il ricorrente osserva che tale disposizione contrasta con le previsioni dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 9, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). La legge quadro statale, al fine di evitare possibili fenomeni speculativi idonei a falsare la concorrenza, pone precise condizioni, fra le quali il limite temporale minimo di cinque anni, alla trasferibilità della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Il ricorso del Governo evidenzia che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, dopo la riforma del Titolo V, la materia del servizio pubblico di trasporto di linea e non di linea, in quanto non espressamente menzionata, deve considerarsi transitata nella competenza regionale residuale di cui all'articolo 117, quarto comma della Costituzione; nel contempo il ricorso rileva che la specifica disciplina del trasferimento delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, afferisce anche alla materia "trasversale" della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ex articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Per il ricorrente la disposizione regionale censurata violerebbe pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia di "tutela della concorrenza", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e).

Disposizioni	Art. 11, commi 1, 2 e 3		
censurate			
Parametri	Cost. art. 117, secondo comma, lett. l); Statuto Speciale		
costituzionalità	regionale, art. 4; D.P.R. 15/1/1987, n. 469; D.L. 21/10/1996,		
	n. 535; L. 23/12/1996, n. 647; D.L. 1/4/2004, n. 111; D.L.		
	14/8/2020, n.104 convertito con modificazioni		
	in L. 13/10/2020, n. 126		
Censure del Governo	La norma censurata reca disposizioni che incidono sulla		

disciplina del canone demaniale marittimo/idrico, prevedendone un ammontare minimo (comma 1), un'ipotesi di esenzione dal versamento del canone (comma 2) e le modalità di quantificazione riferite ad una determinata categoria di beni (comma 3).

Il ricorrente sottolinea che, nonostante l'art. 4, comma 1, nn. 2, 3 e 10 dello Statuto speciale di autonomia individui la competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo, la stessa deve essere esercitata "in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni".

Il ricorso governativo evidenzia inoltre che i beni demaniali marittimi situati nel territorio della Regione (eccetto i beni demaniali marittimi insistenti nella laguna di Marano-Grado) sono di proprietà statale e che la Regione autonoma esercita le funzioni delegate dallo Stato per la pertinente gestione, compresa l'attribuzione del canone delle relative concessioni, in forza dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111.

Tale competenza comprende necessariamente quella di determinare i casi di eventuale esenzione; in particolare, per quanto concerne il comma 1, la disciplina statale con il recente decreto-legge n. 104/2020 ha fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'importo annuo del canone minimo dovuto, quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità, in 2.500 euro (comma 4 dell'art. 100).

Per il ricorrente la disposizione regionale censurata violerebbe pertanto la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia di "ordinamento civile", ai sensi dell'articolo 117, secondo comma lett. I) della Costituzione.

## 9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2020


Nel 2020 vi è stata una diminuzione del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo (77 leggi regionali impugnate su 734 leggi regionali approvate) con un'incidenza di impugnative governative sul totale della produzione legislativa del 10,5% (rispetto al 14% del 2019).

La sottostante tabella riporta i numeri delle leggi approvate, delle leggi impugnate e la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate da ciascuna Regione.

REGIONE / PROVINCIA	LEGGI	delle quali	PERCENTUA
AUTONOMA	REGIONALI	IMPUGNATE	LI
Abruzzo	45	8	18%
Basilicata	46	1	2%
PA Bolzano	17	3	18%
Calabria	37	3	8%
Campania	51	2	4%
Emilia-Romagna	14	0	0%
Friuli Venezia Giulia	27	3	11%
Lazio	26	1	4%
Liguria	34	1	3%
Lombardia	27	5	19%
Marche	54	1	2%
Molise	20	3	15%
Piemonte	32	4	13%
Puglia	36	4	11%
Sardegna	35	7	20%
Sicilia	36	9	25%
Toscana	102	8	8%
Trentino Alto Adige	6	0	0%
PA Trento	17	6	35%
Umbria	14	0	0%
Valle d'Aosta	15	4	27%
Veneto	43	4	9%

Totale	734	77	10,5%
--------	-----	----	-------

La percentuale di impugnazioni delle leggi del Friuli Venezia Giulia è in linea con la media nazionale (il Governo ha impugnato l'11% delle leggi regionali approvate in Friuli Venezia Giulia, rispetto alla media del 10,5% a livello nazionale). Sono 11 le Regioni/Province autonome con valori superiori al dato medio nazionale e 11 le Regioni/Province autonome con valori inferiori a tale dato. Tre Regioni non hanno avuto impugnazioni.



#### 9.3 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2020.

# Sentenza 273/2020. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Deposito del 21/12/2020 Pubblicazione in G. U. 23/12/2020. Oggetto: Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale).

Discountations	Aut 40- 00000 4 144 17
Disposizioni	Art. 107 comma 1, lett. b)
censurate	
Parametri	Cost. artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lettere l) e m),
costituzionalità	e 117, comma 3; l. 145/2018
Censure del Governo	La disposizione censurata prevede particolari modalità di utilizzazione delle graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale regionale.  Secondo il Governo tali modalità sarebbero diverse da quelle previste dal legislatore statale nella legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che disciplina le procedure di assunzione.  La norma regionale impugnata violerebbe i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3, 51, comma 1, e 97 della Costituzione.  Secondo il ricorrente le disposizioni regionali eccedono la competenza riservata alla legislazione statale nelle materie: diritto civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in violazione dell'articolo 117, comma 2, lettere l) e m), e comma 3 della Costituzione.
Decisione della	dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
Corte	
Disposizioni censurate	Art. 108
Parametri	Cost. artt. 3, 117, comma 2, lettera l); d.lgs. 165/2001
costituzionalità	
Censure del Governo	La norma censurata prevede che sia corrisposta l'indennità di cui all'art. 110, comma 6, della legge regionale 53/1981 anche agli autisti di rappresentanza della Regione.  Secondo il ricorrente le disposizioni sarebbero in contrasto con il d. lgs. 165/2001 che indica le procedure da seguire in sede di contrattazione e l'obbligo del rispetto della

	normativa contrattuale.  La norma sarebbe in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera I), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia "ordinamento civile" e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).  La norma violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione in quanto il personale delle altre Regioni, nella stessa situazione lavorativa, si troverebbe di fronte ad una diversa qualificazione degli emolumenti.
Decisione della Corte	dichiara l'illegittimità costituzionale

Disposizioni	Art. 109
censurate	
Parametri	Cost. art. 117, comma 3; art. 35 bis d.l. 13/2018; l. 132 del
costituzionalità	2019; art. 33 d.l. 34/2019; l.58/2019
Censure del Governo	La norma censurata prevede la possibilità di assunzioni della polizia locale, da parte delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni della Regione, oltre il 100% della spesa relativa al personale di ruolo, sostenuta nell'anno precedente.  Secondo il ricorrente tali disposizioni sarebbero in contrasto con il limite previsto dalla legge statale (art. 35 bis del decreto-legge 113/2018 convertito con legge 132/2019) secondo cui i Comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono (in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio.  La norma regionale, non fissando alcun limite di spesa, sarebbe in contrasto con l'art. 33 del d.l. 34/2019 che subordina la possibilità di assumere personale, di polizia locale a tempo indeterminato, al ricorrere di requisiti di sostenibilità finanziaria.
	Secondo il Governo le disposizioni censurate sarebbero

lesive dei principi di coordinamento della finanza pub stabiliti dall'art. 117, comma 3 della Costituzione.  Decisione della dichiara infondata la questione di legittimità costituzione  Corte	
Disposizioni censurate	Art. 112, comma 1
Parametri costituzionalità	Cost. artt. 3 e 117, comma 2, lettera l); art. 30, comma 2-quinquies dec. lgs. 165/2001
Censure del Governo	La norma impugnata stabilisce che in relazione al processo di superamento delle Province e del conseguente trasferimento di funzioni alla Regione, il trattamento economico che prevede il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento - si applica anche nei confronti del personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di comparto.  Secondo il ricorrente la norma regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale (art. 30, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 165/2001) che applica, al dipendente trasferito per mobilità, esclusivamente, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi, vigenti nel comparto della stessa amministrazione.  La norma statale regolerebbe in modo uniforme tutta la pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato contrattualizzato ed in quanto tale riconducibile alla materia "ordinamento civile" riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. La norma impugnata applicando al personale istituti giuridici, non giustificabili nell'ipotesi di mobilità volontaria, violerebbe gli articoli 3 e 117, comma 2 lettera l).
Decisione della Corte	dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale

Sentenza 281/2020. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale. Deposito del 23/12/2020 Pubblicazione in G. U. 30/12/2020. Oggetto: Legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale).

Disposizioni	Art. 14							
censurate	A(C. 14							
Parametri	Cost art 117 comma 2 lettera s) d n r 257/1007 direttive							
costituzionalità	Cost. art. 117, comma 2 lettera s); d.p.r. 357/1997; direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; l.157/1992;							
	La disposizione regionale censurata modifica la disciplina							
Censure del Governo	relativa alla tutela dei prati stabili naturali (L.R. 9/2005) prevedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, dopo le attività autorizzate, ai sensi dell'art.12 L.R.1/2009, e la sospensione dei divieti, volti a evitare impatti negativi sui prati stabili.  Secondo il ricorrente la norma impugnata diminuirebbe il livello di tutela ambientale previsto dalla normativa statale ed eurounitaria. Nei prati stabili rientrano habitat, individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepite con l. 157/1992 e d.p.r. 357/1997.  Le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con i parametri interposti nazionali ed eurounitari riconducibili alla materia tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117,							
Decisione della	comma 2, lettera s), della Costituzione. dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale							
Corte	, 5							
Disposizioni censurate	Art. 45							
Parametri	Cost. art. 117, comma 2, lett. a) e b); art. 3 comma 5 e 40							
costituzionalità	d.lgs. 286/98							
	La norma regionale impugnata abroga l'articolo 17 della legge regionale 31/2015 "Nome per l'accoglienza sociale delle persone stranire immigrate", che disciplina l'accoglienza e l'inserimento abitativo delle persone straniere, adottata in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 286/1998.  Secondo il ricorrente, in seguito a tale abrogazione vi sarebbe un vuoto normativo nella legislazione regionale, in merito alle modalità di accesso, accoglienza ed inserimento abitativo delle persone straniere.							

	La norma regionale sarebbe in contrasto con il comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 286/98 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero") che prevede: "le Regioni adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona".  La norma violerebbe l'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), della Costituzione, che riserva alla competenza statale la materia relativa alla condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrazione.
Decisione della	dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
Corte	dictitude involtated to questione at regicentitude costitude of the
00100	
Disposizioni	Art. 74 comma 3
censurate	
Parametri	Cost. art. 117, comma 2, lett. m) e comma 3; art. 5, n. 16)
costituzionalità	dello Statuto speciale; D.M. 70/2015; l.311/2004
Censure del Governo	La norma censurata riguardante la riconversione delle strutture ospedaliere, prevede che i "punti di primo intervento" esistenti presso gli ospedali della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano "dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza - urgenza".  Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con il decreto ministeriale n. 70 del 2015 (adottato ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 311/2004) che prevede, a seguito della riconversione dell'attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post-acuzie, oppure in una struttura territoriale, "nei punti di primo intervento non è prevista l'osservazione breve del paziente".  Secondo il Governo, la giurisprudenza costituzionale ha precisato che alla competenza in materia di "livelli essenziali di prestazioni", di cui all'art. 117, comma 2, lettera m), della

	Costituzione, sono riconducibili anche norme che contengono un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, indicati nel D.M. 70/2015, e "la determinazione di tali standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto".  La norma impugnata incidendo sulla competenza statale in materia di "livelli essenziali delle prestazioni", di organizzazione sanitaria e di "tutela della salute", eccede dalla competenza legislativa attribuita alla Regione in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera" dall'articolo 5, n. 16) dello Statuto speciale.  Le disposizioni regionali, violerebbero i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione.
Decisione della	dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
Corte	4
Discontation!	Aut. aa
Disposizioni	Art. 88
censurate	
Parametri	Cost. artt. 3, 117, comma 2, lett. m); art.1, comma 1, lett. c)
costituzionalità	d.lgs. 150/2015
Censure del Governo	Le disposizioni impugnate prevedono la concessione di incentivi alle imprese, esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti e stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.  Secondo il Governo tali disposizioni violerebbero il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, nonché la normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione, diritto di stabilimento e libera concorrenza.  La norma regionale realizzerebbe una forma di discriminazione indiretta e contrasterebbe con il principio di ragionevolezza, in violazione degli articoli 3, 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, riguardante i livelli essenziali delle prestazioni. Le misure di politica attiva del lavoro, nelle quali rientrano gli incentivi occupazionali riconosciuti ai

		datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, fanno parte dei "servizi che devono essere riconosciuti a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla Regione o Provincia autonoma di residenza", ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del d.lgs. 150/2015.
Decisione Corte	della	dichiara l'illegittimità costituzionale

# 9.4 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2020 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

Tipo di decisione	n.
Fondate	2
Infondate	6
Inammissibilità	0
Cessata la materia del contendere	0
Totale questioni esaminate	8

TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2020

	DATI LEGGI REGIONALI													
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni						
1	Giunta			14/01/2020	14/01/2020	I								
2	Giunta			11/12/2019	16/12/2019	IV		VI						
3	Giunta			09/03/2020	09/03/2020	II								
4	Consiliare	maggioranza	monogruppo	04/10/2018	08/10/2018	V								
5	Giunta		<u> </u>	25/03/2020	25/03/2020	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - IV						
6	Giunta			17/04/2020	17/04/2020	I								
7	Giunta			26/02/2020	27/02/2020	IV	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
8	Giunta			30/04/2020	30/04/2020	I	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
9	Giunta			30/04/2020	30/04/2020	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali	II - VI						
10	Giunta			28/04/2020	28/04/2020	V	Ğ							
11	Giunta			01/06/2020	01/06/2020	II								
12	Consiliare	opposizione	monogruppo	03/06/2020	03/06/2020	II								
13	Giunta		<u> </u>	19/05/2020	19/05/2020	I	Intesa Consiglio Autonomie Locali	II – III – IV – V – VI *						
14	Giunta			12/06/2020	12/06/2020	IV	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
15	Giunta			30/06/2020	30/06/2020	l integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali	II – III – IV – V - VI						
16	Giunta			12/06/2020	23/06/2020	l integrata		II – III – IV – V - VI						
17	Giunta			14/08/2020	19/08/2020	II	Commissione Pari Opportunità	III - VI						
18	Mista			11/05/2020	11/05/2020	III	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
19	Consiliare	maggioranza	coalizione	24/09/2020	24/09/2020	V	Parere Consiglio Autonomie Locali							
20	Giunta			16/10/2020	16/10/2020	V	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
21	Mista			22/09/2020	23/09/2020	IV	Intesa Consiglio Autonomie Locali							
22	Giunta			13/10/2020	13/10/2020	I	-	II – III – IV – V - VI						
23	Giunta			24/11/2020	24/11/2020	I								
24	Mista			27/10/2020	28/10/2020	VI								
25	Giunta			16/11/2020	17/11/2020	l integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali Commissione Pari Opportunità	II – III – IV – V - VI						
26	Giunta			16/11/2020	17/11/2020	l integrata	Parere e Intesa Consiglio Autonomie Locali	II – III – IV – V - VI						

	DATI LEGGI REGIONALI													
Legge regionale														
			Commissione Pari Opportunità											
27	27 Giunta 16/11/2020 17/11/2020 I integrata Parere Consiglio Autonomie Locali II – III – IV – V - VI													

<sup>\*</sup> Disegno di legge assegnato alla I Commissione ai sensi dell'art. 124 bis Reg.int. e alle Commissioni II, III, IV, V e VI per l'esame delle parti di competenza

		CON	MISSIONE						ITATO RETTO		EME	NDAN	<b>1ENT</b>	СОМ	IMISS	IONE	:
Legge	Data inizio	Data fine esame	N. relatori	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero		unta		oranza		sizione		muni
regionale	esame		maggioranza					sedute	ore	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		appr.
1	21/01/2020	21/01/2020	2	2	1	2										1	1
2	20/01/2020	20/01/2020	1	2	1	1											<u> </u>
3	11/03/2020	11/03/2020	1	0	1	1											<u> </u>
4	11/02/2019	06/11/2019	1	1	2	3						4	4				
5	26/03/2020	26/03/2020	0	0	1	3											
6	22/04/2020	22/04/2020	1	3	1	3				1	1						
7	09/04/2020	16/04/2020	1	2	2	3											
8	08/05/2020	08/05/2020	1	0	1	3											
9	06/05/2020	07/05/2020	3	4	1	3				3	3						
10	07/05/2020	07/05/2020	1	2	1	3	1			5	5	4	4				
11	05/06/2020	05/06/2020	1	4	1	2				3	3						
12	05/06/2020	05/06/2020	1	2	1	1				1	1						
13	25/05/2020	28/05/2020	3	3	1	1				2	2						
14	17/06/2020	25/06/2020	1	3	2	4	3			2	2	4	3				
15	06/07/2020	09/07/2020	4	5	2	7	1			11	11			2	0		
16	14/09/2020	17/09/2020	1	1	2	1				1	1						
17	15/09/2020	21/09/2020	2	3	2	5	6			8	8						
18	20/05/2020	31/08/2020	5	1	4	4	27	2	2	8	8						
19	01/10/2020	01/10/2020	1	0	1	2											
20	21/10/2020	21/10/2020	2	3	1	2											
21	06/10/2020	13/10/2020	2	4	3	11	27			2	2	2	2	10	0	3	3
22	21/10/2020	23/10/2020	2	5	2	4				8	8						
23	24/11/2020	24/11/2020	2	0	1	1											
24	05/11/2020	12/11/2020	3	2	3	5	19										
25	26/11/2020	01/12/2020	4	5	2	7	1			8	8						
26	26/11/2020	01/12/2020	4	5	2	11	1			11	11						
27	26/11/2020	01/12/2020	4	5	2	2											
	Totale 44									74	74	14	13	12	0	4	4

AS	SEMBLEA				EME	NDAMEN'	TI ASSEM	BLEA			ORDINI DEL	APPROVAZIONE	
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendam	enti Giunta		amenti oranza		lamenti sizione	Emendam	enti comuni	GIORNO	M=maggioranza U=unanimità	
regionale			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.			
1	1	2					10	1			1	М	
2	2	3			1	1	8	0			3	М	
3	1	2	8	8			5	0			0	U	
4	3	4	3	3	3	3	6	1			0	М	
5	1	7	11	11			13	2			17	U	
6	1	4	7	7	1	0	11	1			22	М	
7	2	5			2	2	9	1			9	М	
8	1	1			3	3					0	U	
9	3	8	7	7	2	2	13	0			8	М	
10	2	6	1	1	3	3	13	2			14	М	
11	1	4	3	3			13	1			9	U	
12	1	1	5	5	2	0					3	U	
13	8	26	29	25	36	23	68	3	3	3	26	М	
14	2	4	2	2	3	1	32	2			6	М	
15	6	25	31	31	16	13	133	2			38	М	
16	1	2	1	1							0	М	
17	2	7	4	4			41	16			8	U	
18	1	1	2	2			4	2	2	2	3	U	
19	1	2	3	3							0	М	
20	2	2	2	2			3	3	1	1	3	U	
21	2	6	10	10	1	1	60	12	2	2	3	U	
22	3	8	18	18	6	6	38	2	1	1	27	М	
23	2	3	1	1			1	0			5	U	
24	2	5	8	7	1	1	43	11			11	М	
25	7	30	8	8	10	10	11	2			0	М	
26	6	20	31	31	45	41	192	5	3	3	135	М	
27	2	1									0	М	

AS:	SEMBLEA				EME	NDAMEN'	TI ASSEM	BLEA			ORDINI DEL	APPROVAZIONE
Legge	N. sedute	Ore	Emendam	enti Giunta		amenti oranza		lamenti sizione	Emendame	enti comuni	GIORNO	M=maggioranza U=unanimità
regionale	regionale pres. appr. pres. appr. pres. appr. pres. appr. pres. appr.								appr.			
Totale	86	189	195	190	135	110	727	69	12	12	351	

							DATI LEG	GI REGIONALI				
Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	9	22	7.124	9	16	anticipata					primaria statutaria	istituzionale
2	4	7	2.157	14	49	Ordinaria	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	settore
3	13	34	16.027	1	2	anticipata					mista	intersettoriale
4	8	26	10.621	373	499	Ordinaria					concorrente	settore
5	16	41	15.397	4	5	anticipata					concorrente	intersettoriale
6	15	50	22.539	13	18	anticipata					concorrente	intersettoriale
7	7	12	4.129	27	69	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	settore
8	5	6	4.069	5	13	anticipata				23/07/2020	concorrente	settore
9	19	66	37.871	7	13	anticipata				23/07/2020	mista	intersettoriale
10	25	66	33.697	7	16	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	settore
11	16	40	31.803	7	11	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	intersettoriale
12	4	12	4.298	7	9	anticipata					primaria statutaria	settore
13	116	223	110.158	18	24	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	intersettoriale
14	14	17	19.136	14	19	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	settore
15	16	261	118.121	24	30	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	bilancio
16	8	15	4.636	15	98	anticipata					primaria statutaria	bilancio
17	53	76	57.382	16	43	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	settore
18	12	20	9.139	134	143	anticipata					residuale	settore
19	5	17	8.072	14	21	anticipata	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	istituzionale
20	19	27	13.962	7	12	altro	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	istituzionale
21	29	78	42.337	21	34	anticipata					concorrente	settore
22	14	186	82.016	8	16	anticipata	parziali	a effetto immediato			concorrente	intersettoriale
23	5	11	3.896	1	1	anticipata					concorrente	settore
24	51	77	47.584	19	27	Ordinaria	integrali e parziali	differite	a data certa	09/03/2021	residuale	manutenzione normativa
25	12	90	43.209	22	31	altro	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	bilancio
26	16	607	263.881	22	31	altro	parziali	a effetto immediato			primaria statutaria	bilancio
27	2	5	1.972	22	31	altro					primaria statutaria	bilancio

		CLASSIFICAZIONE	Dimensione				N. rinvii ad	Atti	N. atti	Forma	Istituzione	
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	atti non legislativi	sottoposti a parere di Commissione	sottoposti a parere	rendiconta- zione al Consiglio	organismi collegiali	N. organismi collegiali
1	А	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva	Individuale	Novella	No	No		No			Sì	1
2	С	Opere pubbliche (es. edilizia scolastica, porti, aereoporti, ecc)	Individuale	Testo nuovo	No	Sì	1	No			No	0
3	В	Multimateria	Generale	Mista	No	Sì	1	Sì	1		No	0
4	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	2	Sì	1		Sì	1
5	E	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
6	Е	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No			No	0
7	С	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
8	С	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Settoriale	Mista	No	No		No			No	0
9	А	Enti locali e decentramento	Settoriale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
10	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
11	В	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	1	No			Sì	1
12	В	Industria	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	No			No	0
13	C	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	2	Sì	1		No	0
14	С	Territorio e urbanistica (incluso demanio, edilizia)	Generale	Novella	No	No		Sì	1		No	0
15	Е	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
16	Е	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
17	D	Lavoro	Settoriale	Novella	Sì	Sì	6	Sì	2		Sì	1
18	D	Servizi sociali e assistenza	Settoriale	Novella	No	Sì	1	Sì	1	Relazione	No	0
19	А	Enti locali e decentramento	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
20	Α	Enti locali e decentramento	Generale	Novella	No	Sì	4	Sì	1		No	0
21	С	Risorse idriche e difesa del suolo	Settoriale	Testo nuovo	Sì	Sì	3	Sì	5	Clausola valutativa	No	0
22	С	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	2	Sì	1		No	0

		CLASSIFICAZIONE	Dimensione				N. rinvii ad	Atti	N. atti	Forma	Istituzione	
LR	MACRO SETTORE	MATERIA	astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino		atti non legislativi	sottoposti a parere di Commissione	sottoposti	rendiconta- zione al Consiglio	organismi collegiali	N. organismi collegiali
23	E	Bilancio	Settoriale	Testo nuovo	No	No		No			No	0
24	D	Istruzione scolastica e universitaria	Settoriale	Mista	Sì	Sì	2	Sì	2		No	0
25	Е	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	1	No			No	0
26	Е	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	11	Sì	4		No	0
27	Е	Bilancio	Generale	Mista	No	No		No			No	0

# TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2020 (situazione al 31.12.2020)

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	79	Giunta	14/01/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Semplifica FVG 2020	I	LR 1/2020
2	80	Giunta	29/01/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell'offerta turistica e commerciale e riforma dell'accesso al credito (SviluppoImpresa)	II	ritirato
3	81	Consiglio	30/01/2020	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati	III	ritirato
4	82	Consiglio	04/02/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Sostegno ai figli delle vittime di femminicidio	III	giacente
5	83	Giunta	26/02/2020			Territorio, ambiente e infrastrutture	Contributi per interventi per la manutenzione delle reti stradali comunali	IV	LR 7/2020
6	84	Giunta	09/03/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19	II	LR 3/2020
7	85	Giunta	25/03/2020			Multisettore	Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19	V	LR 5/2020
8	86	Giunta	17/04/2020			Finanza regionale	Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie	I	LR 6/2020
9	87	Consiglio	27/04/2020	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Istituzione del Fondo regionale straordinario per il sostegno finanziario ai Comuni fino a 5.000 abitanti per il sollievo degli oneri derivanti dai rimborsi per i permessi lavorativi dei Sindaci nell'emergenza epidemiologica da Covid-19	V	non approvato
10	88	Giunta	28/04/2020			Servizi alle persone e alla comunità	Misure urgenti in materia di cultura e sport	V	LR 10/2020
11	89	Giunta	30/04/2020			Territorio, ambiente e infrastrutture	Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico	I	LR 8/2020
12	90	Giunta	30/04/2020			Ordinamento	Disposizioni urgenti in materia di autonomie	V	LR 9/2020

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
						istituzionale	locali, funzione pubblica, lavoro e formazione		
13	91	Giunta	11/05/2020			Servizi alle persone e alla comunità	Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Promozione dell'invecchiamento attivo e modifiche all'articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)), concernenti gli interventi per il contrasto alla solitudine	III	LR 18/2020
14	92	Consiglio	19/05/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Misure di sostegno alla riduzione dei canoni di affitto	IV	giacente
15	93	Giunta	19/05/2020			Multisettore	Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale)	I	LR 13/2020
16	94	Giunta	01/06/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Integrazione della legge regionale 3/2020	II	LR 11/2020
17	95	Consiglio	03/06/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alle comunità	Disposizioni di sostegno al comparto degli eventi dal vivo e del cinema	II	LR 12/2020
18	96	Giunta	12/06/2020			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni in materia di paesaggio, di urbanistica e di edilizia. Modifiche alle leggi regionali 5/2007, 19/2009 e 22/2009	IV	LR 14/2020
19	97	Giunta	12/06/2020			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giu ecomlia per l'esercizio finanziario 2019	l integrata	LR 16/2020
20	98	Consiglio	24/06/2020	opposizione	coalizione	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in Friuli Venezia Giulia	IV	Abbinato al DDL 107 e assorbito nella LR 21/2020

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
21	99	Giunta	30/06/2020			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2020- 2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	l integrata	LR 15/2020
22	100	Consiglio	03/07/2020	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità	III	giacente
23	101	Consiglio	10/07/2020	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e rianimazione cardiopolmonare	III	giacente
24	102	Consiglio	22/07/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni urgenti di solidarietà alimentare per i cittadini in difficoltà	III	giacente
25	103	Consiglio	24/07/2020	opposizione	coalizione	Ordinamento istituzionale	Modifica all'articolo 25 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)	V	giacente
26	104	Consiglio	06/08/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per il riconoscimento e la valorizzazione del caregiver familiare	III	giacente
27	105	Giunta	14/08/2020			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni regionali in materia di lavoro. Modifiche alla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) e alla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento)	II	LR 17/2020
28	106	Consiglio	08/09/2020	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la promozione dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale	II	giacente
29	107	Giunta	22/09/2020			Territorio, ambiente e infrastrutture	Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico	IV	LR 21/2020
30	108	Consiglio	24/09/2020	maggioranza	coalizione	Ordinamento istituzionale	Norme urgenti per la costituzione di due Comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della	V	LR 19/2020

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
							legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia)		
31	109	Consiglio	30/09/2020	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Istituzione della rete regionale dei cammini e riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale	II	giacente
32	110	Consiglio	08/10/2020	opposizione	monogruppo	Servizi alle personale e alla comunità	Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari	III	giacente
33	111	Giunta	13/10/2020			Multisettore	Misure finanziarie intersettoriali	I	LR 22/2020
34	112	Giunta	16/10/2020			Finanza regionale	Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)	V	LR 20/2020
35	113	Giunta	27/10/2020			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) e alla legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario)	VI	LR 24/2020
36	114	Consiglio	16/11/2020	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni per la valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche	IV	giacente
37	115	Consiglio	16/11/2020	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di promozione della partecipazione pubblica e dibattito pubblico regionale	IV	giacente
38	116	Giunta	16/11/2020			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 2023	l integrata	LR 25/2020
39	117	Giunta	16/11/2020			Finanza regionale	Legge di stabilità 2021	l integrata	LR 26/2020

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
40	118	Giunta	16/11/2020			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023	l integrata	LR 27/2020
41	119	Giunta	24/11/2020			Finanza regionale	Misure finanziarie urgenti	I	LR 23/2020
42	120	Giunta	23/12/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 cofinanziato dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale"	I	giacente
43	121	Giunta	24/12/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi	II	giacente
44	122	Giunta	28/12/2020			Servizi alle persone e alla comunità	Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali	V	giacente
45	123	Giunta	30/12/2020			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppolmpresa)	II	giacente

# TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

		ANNO 2003 (01/07/2003 – 31/12/2021)		2003
Leggi	approvate: 10 Leggi imp	ugnate: 2		
1	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	20%
2	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
		ANNO 2004		<b>% 2004</b>
Leggi	approvate: 28 Leggi imp	ugnate: 3		
1	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	11%
2	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
3	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
		ANNO 2005		<b>% 2005</b>
Leggi	approvate: 33 Leggi imp	ugnate: 7		
1	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
2	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	21%
3	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	
4	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità	Sent. 0398/2006	

5	19/05	Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)  Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale	Sent. 0391/2006	
6	21/05	e locale, nonché di accesso all'impiego regionale  Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
7	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
		ANNO 2006		% 2006
Legg	gi approvate: 29 Le	ggi impugnate: 3		
1	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	
2	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	10%
3	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
	<u>'</u>	ANNO 2007		% 2007
Legg	gi approvate: 32 Le	ggi impugnate: 2		
1	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	6%
2	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
		ANNO 2008		% 2008
Legg	gi approvate: 18 Le	ggi impugnate: 2		
1	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	11%
2	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	

		ANNO 2009		% 2009
Legg 1 2 3	9/09 11/09 12/09 13/09	Peggi impugnate: 6  Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale  Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici  Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007  Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria	Sent. 167/2010  Sent. 221/2010  Sent. 234/2010  Sent. 233/2010	24%
5	16/09	2008)  Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
6	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	
	·	ANNO 2010		% 2010
Legg	gi approvate: 23 Lo	eggi impugnate: 6		
1	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	26%

2	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni	Sent. 114/2011	
		2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007		
3	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai	Sent. 185/2011	
		privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità		
		individuale ecologica e il suo sviluppo		
4	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in	Ord. 238/2011	
		materia di passaggio al digitale terrestre		
5	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
6	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale	Sent. 54/2014	
		della Regione (Legge finanziaria 2011)		
		ANNO 2011		% 2011
Legg	gi approvate: 19 Lo	eggi impugnate: 5		
1	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
2	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del	Sent. 115/2012	
		dolore		
3	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni	Sent. 217/2012	26%
		2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007		20%
4	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di	Sent. 222/2013	
		accesso alle prestazioni sociali e di personale		
5	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale	Sent. 3/2013	
		della Regione (Legge finanziaria 2012)		
		ANNO 2012		<b>% 2012</b>
Legg	gi approvate: 28 Lo	eggi impugnate: 8		
1	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
2	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	2077
3	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni	Sent. 218/2013	29%
		2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007		
4	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli	Sent. 2/2015	

5 6 7	16/12 19/12 25/12	Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)  Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione  Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti  Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 227/2013  Sent. 298/2013  Sent. 4/2014	
8	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	
	'	ANNO 2013		% 2013
Leggi 1	approvate: 24 Leggi im 5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	4%
		ANNO 2014		% 2014
Leggi	approvate: 28 Leggi im	pugnate: 1		
1	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	<b>4</b> %
		ANNO 2015		% 2015
Leggi	approvate: 35 Leggi im	pugnate: 2		6%
1	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate	Sent. 262/2016	<b>0</b> 70

2	16/15	di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"  Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	
		ANNO 2016		% 2016
Legg	gi approvate: 26 L	eggi impugnate: 4		/0 2020
1	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	
2	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Ord. 163/2017	15%
3	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Ord. 155/2018	
4	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Sent. 38/2018	
		ANNO 2017		% 2017
Legg	gi approvate: 48 L	eggi impugnate 4		
1	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Sent. 109/2018	
2	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Ord. 129/2018	8%
3	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Sent. 215/2018	
4	44/17	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	Ord. 61/2019	

ANNO 2018				% 2018
Leggi approvate: 31 Leggi impugnate: 3				
1	3/18	Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità	Sent. 119/2019	
2	5/18	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	Sent. 81/2019	
3	12/18	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali	Sent. 153/2019	10%
ANNO 2019				% 2019
Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 2				
1	9/19	Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale	Sent. 273/2020 Sent. 281/2020	8%
2	13/19	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Sent. 7/2021	
ANNO 2020				% 20208
Leggi approvate: 27 Leggi impugnate: 3				
1	8/20	Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico		
2	9/20	Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive		11%
3	25/20	Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023		



## **Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2021 Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Centro stampa regionale ottobre 2021

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

 $Versione\ pdf\ disponibile\ sul\ sito\ web: www.consiglio.regione.fvg. it$